Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 25
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 21 luglio 2006

I N D I C E

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

B I L A N C I O (5ª)

Venerdì 21 luglio 2006

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Grandi e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(741) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché'interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente MORANDO, dopo aver ricordato che sono stati votati gli emendamenti fino all'articolo 32, avverte che si procederà ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 33, nonché quelle recanti articoli aggiuntivi allo stesso. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri su tali emendamenti. Ricorda inoltre che nella seduta odierna sarà posto in votazione anche l'emendamento 13.0.2 (ora 34.0.8), la cui votazione era stata differita in relazione all'articolo 34.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* si dichiara contrario al complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 33.

Il sottosegretario SARTOR si associa al parere del Relatore.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* fa propri e ritira gli emendamenti 33.5, 33.6, 33.7, nonché 33.0.3, 33.0.4 e 33.0.5.

Si passa quindi alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 33.1

Interviene quindi in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 33.2 il senatore POLLEDRI *(LNP)*, il quale sottolinea come l'emendamento in oggetto miri alla soppressione del divieto, posto ai dipendenti pubblici, di permanere in servizio fino ai settanta anni di età. Osserva come tale divieto non si ponga in linea con le politiche occupazionali dei principali Paesi dell'Unione europea e non tenga conto dell'innalzamento dell'aspettativa di vita. Rileva in ultimo come la facoltà, riconosciuta dal precedente Governo, ai lavoratori di restare in servizio fino ai settanta anni, sia stata accolta con favore dalla stessa opinione pubblica. Invita il Governo ad accogliere la proposta emendativa o, in via del tutto subordinata, ad accettare la soppressione, quantomeno, del primo comma dell'articolo 33.

Il senatore EUFEMI *(UDC)*, preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento, si associa ai rilievi del senatore Polledri. Rileva, al riguardo, come il prolungamento dell'attività lavorativa fino ai settanta anni risponda, da un lato, all'innalzamento del livello medio di vita e, dall'altro, alla necessità di garantire ai lavoratori, entrati nel mercato del lavoro in età avanzata, di raggiungere *standard* di reddito più adeguati. Osserva infine come tale facoltà sia conforme alla stessa Strategia di Lisbona.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 33.2 a 33.4.

Interviene in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 33.0.1 il senatore POLLEDRI *(LNP)*, il quale osserva come, nell'ottica di una politica economica ispirata all'austerità, non si comprenda la ragione della permanenza dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, il quale attribuisce ai sindacalisti in aspettativa un duplice sistema previdenziale. Rileva inoltre come tale regime rappresenti un *unicum,* essendo stato soppresso anche per i membri del Parlamento nazionale.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 34.

Interviene il senatore AZZOLLINI *(FI)* esprimendo il proprio giudizio negativo sull'intero provvedimento in conversione e rilevando come esso si ponga in evidente contrasto con la politica economica di rigore predicata, sulla stampa, dal Governo. Gran parte delle norme del decreto-legge infatti comportano un aumento della spesa corrente. Ad esempio, si dichiara perplesso per la decisione della maggioranza di prevedere un abbassamento dell'età pensionabile dei ballerini.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* fa presente come gli emendamenti che comportano maggiori oneri di spesa siano stati già ritirati.

Il sottosegretario SARTOR interviene per illustrare gli emendamenti 34.1000 e 34.2000. Relativamente all'emendamento 34.2000 osserva come la proposta miri ad evitare giudizi per risarcimento danni derivante da responsabilità pre-contrattuale, per certe attività di cessioni di immobili.

Terminata l'illustrazione, il presidente MORANDO dà la parola al Relatore e al Rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* si dichiara contrario a tutte le proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 34.1, 34.1000, 34.2000 e 34.0.2 (identico al 34.0.3). Si rimette invece al parere del Governo per gli emendamenti 34.0.1, nonché 34.0.5 e 34.0.6 (di analoga formulazione). Per quel che riguarda l'emendamento 34.0.4 invita il presentatore a ritirarlo.

Il sottosegretario SARTOR si associa al parere del Relatore, dichiarandosi contrario agli emendamenti 34.0.1 e 34.0.6, di analogo contenuto, invita i presentatori a riformularli nel senso di sostituire alle parole «1º gennaio 2007» le parole «dal 1º gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* ritira l'emendamento 34.0.4 e riformula l'emendamento 34.0.5 nell'emendamento 34.0.5 (testo 2), accogliendo la proposta del Rappresentante del Governo.

Il presidente MORANDO, su richiesta del senatore MORGANDO *(Ulivo)*, propone di riferire l'emendamento 34.0.7, non già all'articolo in esame, ma all'articolo 36, posticipandone la trattazione.

La Commissione conviene.

Si passa quindi alle votazioni.

Posti ai voti separatamente, sono approvati gli emendamenti 34.1, 34.1000 e 34.2000.

Interviene, in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 34.0.1, il senatore AZZOLLINI *(FI)*, il quale ribadisce l'importanza della proposta emendativa, che mira a garantire maggiore tutela al cittadino nei confronti dell'amministrazione fiscale. Osserva infatti come il sistema tributario, risultante dagli interventi del Governo di Centro-sinistra, rischi di penalizzare il contribuente, lasciato indifeso a fronte del diffuso fenomeno delle cartelle esattoriali «impazzite». A fronte di queste ultime, vista l'eccezionalità dell'esercizio del potere di auto-tutela da parte dell'amministrazione, il cittadino finisce per trovarsi costretto a ricorrere alle autorità giudiziarie tributarie. Tutto ciò comporterebbe, fra l'altro, un inaccettabile incremento del contenzioso tributario. L'oratore suggerisce di approvare, in via del tutto subordinata, quantomeno l'ultimo periodo della proposta emendativa, la quale, a protezione del cittadino, prevede la tempestiva comunicazione al contribuente dell'acquisizione dei dati e delle informazioni in materia tributaria.

Interviene, preannunciando il voto favorevole all'emendamento, il senatore EUFEMI *(UDC)*, il quale si associa ai rilievi del collega Azzollini, sottolineando come il fenomeno delle «cartelle pazze» sia alquanto diffuso non solo nel nostro Paese ma anche in altri Stati. Osserva inoltre come l'intervento emendativo miri a recuperare un sano rapporto fra contribuente e autorità fiscali.

Prende la parola il senatore POLLEDRI *(LNP)* per sottolineare come una politica economica ispirata all'austerità non possa comportare, comunque, eccessivi tagli alla spesa pubblica, i quali rischierebbero di penalizzare i cittadini. L'obiettivo di equità deve, a suo avviso, essere perseguito senza dar luogo ad ingiustificate ingerenze nella sfera privata degli individui. Pone l'accento altresì sulla eccessiva circolazione dei dati personali, lamentando un affievolimento delle garanzie di segretezza, come dimostra il recente fenomeno delle intercettazioni. Condivide perciò l'emendamento 34.0.1, dichiarando di aggiungere la propria firma e quella del senatore Divina.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)* rileva l'importanza dell'emendamento in esame ai fini di ristabilire un corretto rapporto tra lo Stato e i cittadini. Paventa infatti il rischio di una illimitata discrezionalità nella conservazione e nella diffusione dei dati dei cittadini. Reputa pertanto prioritario distinguere tra comportamenti etici e comportamenti illeciti, in quanto il cittadino può essere perseguito solo ed esclusivamente in conseguenza del compimento di fatti illeciti, e non a seguito di giudizi morali. Conclude, infine, deplorando la possibilità che i privati siano continuamente controllati dallo Stato.

Risponde il sottosegretario GRANDI, il quale condivide la preoccupazione dei rappresentanti dell'opposizione, ma precisa che nel decreto-legge in conversione l'obiettivo prioritario è quello di contrastare l'evasione fiscale, anche attraverso misure restrittive. Ricorda, del resto, che interventi analoghi erano già stati posti in essere durante la scorsa legislatura. Concorda tuttavia sull'idea che sia opportuno realizzare un controllo efficace ma non invasivo attraverso un sistema di incrocio dei dati che coinvolga anche gli enti locali. Afferma, infine, che gli strumenti fino ad ora attivati non si sono dimostrati in grado di risolvere il citato problema dell'evasione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento 34.0.1.

Sugli identici emendamenti 34.0.2 e 34.0.3 avviene un'unica votazione con esito positivo.

La Commissione approva, inoltre, l'emendamento 34.0.5 (testo 2), con conseguente assorbimento del 34.0.6.

Infine, viene posto ai voti l'emendamento 34.0.8, già 13.0.2, che viene respinto.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 35, il senatore AZZOLLINI *(FI)* chiede di esaminare l'emendamento 5.0.1, precedentemente accantonato.

La Commissione conviene.

Sull'emendamento 5.0.1, il senatore POLLEDRI *(LNP)* invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di modulare, in base al reddito del farmacista, la percentuale di sconto che le farmacie rurali possono applicare.

Sull'emendamento il RELATORE si rimette alle valutazioni del Rappresentante del Governo, evidenziando l'opportunità di un maggiore approfondimento sui problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario GIARETTA si mostra favorevole alla impostazione dell'emendamento in esame, rammentando che anche la maggioranza ha dedicato particolare attenzione a tale questione. Tuttavia, egli rileva la difficoltà di valutare l'impatto della norma sia dal punto di vista economico che applicativo, in relazione ai rapporti tra le farmacie e il Sistema sanitario nazionale. Si impegna però a definire una possibile modalità di intervento, magari in sede di legge finanziaria. Invita pertanto i proponenti a trasformare l'emendamento in ordine del giorno su cui si dichiara sin d'ora favorevole.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, accettando l'invito del Rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 5.0.1 e illustra l'ordine del giorno 0/741/26/5ª che, previo assenso del Relatore e accoglimento del Governo, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità.

Interviene il senatore BALDASSARRI *(AN)* sull'ordine del lavori, proponendo a questo punto un esame di tutti gli emendamenti accantonati prima di passare a quelli relativi all'articolo 35.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* rileva invece l'opportunità di affrontare in primo luogo le tematiche fiscali.

Il PRESIDENTE nel ricordare che si è appena svolta un'ampia discussione su due emendamenti (34.0.1 e 5.0.1) segnalati dall'opposizione, reputa più proficuo per i lavori della Commissione che si proceda alla trattazione degli emendamenti relativi agli articoli 35 e seguenti. Prospetta inoltre l'utilità di un prioritario intervento del Rappresentante del Governo volto ad esporre le scelte essenziali della manovra governativa in ambito fiscale, onde consentire l'apertura di un dibattito. Precisa, infine, che tale illustrazione preventiva non pregiudicherà l'esame analitico delle singole proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario GRANDI precisa innanzitutto che l'attuale parte fiscale del decreto-legge in conversione è ancora oggetto di revisione, al fine di raggiungere un migliore equilibrio tra le risorse da destinare ad investimenti e politiche infrastrutturali e sociali e le misure di contenimento della spesa. Nelle possibili modifiche all'esame della Commissione saranno recepiti gli emendamenti del Relatore insieme ad alcune proposte provenienti da altri parlamentari, anche dell'opposizione, che si porranno in continuità con le finalità del provvedimento. Ricorda a questo proposito che il Governo ha già apportato delle correzioni in materia di IVA, in ragione di un iniziale errore di calcolo. Condivide inoltre alcuni emendamenti del Relatore in materia di fondi immobiliari e di *leasing*, i quali, ove approvati, potrebbero consentire l'apertura di nuove possibilità non solo finanziarie ma anche sociali. Dichiara altresì che la nuova relazione tecnica presentata dal Governo descrive in modo puntuale gli effetti della manovra, riconoscendo la perseguibilità dei risultati positivi previsti. Alla luce poi delle considerazioni emerse nel dibattito riferito all'emendamento 34.0.1, precisa che nel provvedimento in esame vengono indicati con precisione i soggetti che possono utilizzare i dati fiscali dei cittadini, assicurando un attento controllo da parte dei gradi più alti dell'Amministrazione onde evitare abusi. A tal proposito, si dispone che la raccolta dei dati possa avvenire dal 1º gennaio 2005, recependo così alcune richieste dell'opposizione. Richiama indi gli altri ambiti interessati dal provvedimento, come ad esempio la tassazione integrale dei dividendi provenienti da pa-

radisi fiscali nonché dei proventi illeciti, il completamento del processo di messa in opera della Riscossione S.p.a. e l'estensione all'IRAP delle nuove disposizioni previste per il ricalcolo dell'acconto IRES. Rammenta altresì che alcune misure in tal senso erano state avviate già nella passata legislatura. Ricorda infine l'esistenza di numerose norme di raccordo tra Stato ed enti locali nonché la previsione di misure di sviluppo, che riguardano ad esempio l'invio telematico dei dati sugli introiti alla Agenzia delle entrate e il sistema dei registratori di cassa, al fine di promuovere ed incentivare l'innovazione tecnologica.

Sulle dichiarazioni del sottosegretario GRANDI si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore BALDASSARRI *(AN)*, rilevando preliminarmente che l'impianto complessivo del provvedimento in titolo si impernia su una erronea ricognizione tecnica dei dati relativi all'impatto economico-finanziario di tale disciplina, come ha ammesso lo stesso rappresentante del Governo. L'obiettivo di un fisco equo e di un'azione di contrasto all'evasione è condivisibile, anche se occorre delineare le corrette modalità per l'espletamento di tale attività, che dovrebbero in particolare incentrarsi su misure atte a rendere il cittadino compartecipe di tale lotta all'illegalità fiscale, attraverso un sistema di deduzioni nelle dichiarazioni dei redditi, che lo pongano in conflitto di interessi rispetto ai potenziali evasori. In tale ambito va evidenziato che spesso gli uffici tecnici ministeriali tendono a considerare tali misure di contrasto in una erronea prospettiva di diminuzione del gettito. Tale tendenza va necessariamente invertita, non certamente nell'ottica di comprimere l'indipendenza dell'amministrazione pubblica rispetto alla politica, quanto nella consapevolezza che il conflitto di interessi tra contribuente e potenziale evasore costituisce un rimedio efficace e proficuo per la lotta all'evasione. È invece assolutamente negativa la scelta – prefigurata nel provvedimento in esame – di imperniare il contrasto all'evasione fiscale su una comunicazione sistematica dei dati da parte degli interessati e su una conseguente verifica preventiva dell'amministrazione finanziaria su tutte le situazioni indistintamente, anziché, come sarebbe invece opportuno, su un intervento mirato e selettivo rispetto ai fenomeni di illegalità tributaria. L'intervento a tappeto dello Stato – prosegue l'oratore – potrebbe risultare pericoloso, sostanziandosi in una sorta di «schedatura» sistematica di tutti i cittadini, del tutto inaccettabile.

Relativamente ai vincoli introdotti dal decreto-legge in esame in ordine alle transazioni dei professionisti, va innanzitutto evidenziato che la posizione di tali limiti richiederebbe la preventiva acquisizione di un'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea. Peraltro, tali vincoli risultano incostituzionali, in quanto introducono ingiustificate disparità di trattamento a sfavore di taluni cittadini e potrebbero altresì comportare effetti paradossali di incentivo all'evasione fiscale, con tutta contraddittorietà e la negatività di tale situazione. Riguardo alla disciplina contenuta nel titolo I del decreto-legge – prosegue l'oratore – va rilevato che la

stessa non introduce alcun elemento di liberalizzazione nei settori in cui le stesse sarebbero invece quanto mai opportune e necessarie, ossia per il comparto dei servizi pubblici. In merito ai profili in questione il Governo si è limitato ad assumere un impegno per il futuro, senza incidere in alcun modo su tale importante nodo problematico. La disciplina contenuta nel sopracitato titolo I ha prospettato esclusivamente interventi marginali e accessori – peraltro incongrui – il cui risultato in termini di promozione della concorrenza e competitività sarà del tutto irrilevante.

Relativamente alla disciplina contenuta nel titolo II – contenente misure per la ripresa di interventi infrastrutturali, per il sostegno della famiglia e per il contenimento della spesa pubblica – dopo aver rilevato, limitatamente al primo dei tre sopra citati aspetti, che i problemi riscontrabili nel settore infrastrutturale sono inquadrabili in un mero ambito di cassa, l'oratore esprime preoccupazione per i contrasti interni alle forze politiche di maggioranza in ordine alla tematica in questione, che ha comportato prese di posizioni differenziate in seno allo stesso Esecutivo. Per quel che concerne i fondi sociali contemplati nel sopracitato titolo II, va evidenziato che la portata dell'intervento di sostegno alle famiglie risulta del tutto inconsistente, essendo estremamente ridotto lo stanziamento previsto a tali fini, mentre risultano eccessive le risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo. Va inoltre rilevato che gli interventi di contenimento e di razionalizzazione della spesa risultano del tutto insufficienti, in quanto non si incide in alcun modo sui meccanismi che generano la stessa spesa.

Relativamente al titolo III – recante misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale – va evidenziato che il problema dell'elusione fiscale è diverso da quello attinente all'evasione, in quanto la soluzione del primo richiederebbe la modifica delle normative – ovviamente senza effetto retroattivo – che hanno consentito l'elusione stessa, mentre il secondo si sostanzia in una vera e propria forma di illegalità, che in quanto tale andrebbe osteggiata attraverso un'idonea attività di contrasto. Il Governo, col provvedimento in esame, introduce una disciplina antielusiva il cui effetto retroattivo risulta del tutto inaccettabile, minando in modo grave la certezza del diritto in ordine a tali profili. Il decreto-legge in esame risulta inoltre incostituzionale per la totale assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, in quanto l'impatto economico della disciplina in esso contenuta risulta minimale, per quel che concerne in particolare gli effetti sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno di cassa e sull'indebitamento netto di competenza. In astratto si può osservare che non è stato prospettata alcuna manovra finanziaria significativa, in quanto non se ne è ravvisata la necessità, nonostante le valutazioni catastrofiste prospettate in campagna elettorale; diversamente, qualora si volesse ipotizzare la necessarietà di un intervento in tale ambito, si dovrebbe dedurre che il Governo, nonostante tale esigenza, abbia omesso di effettuarlo. In realtà l'Esecutivo si è limitato ad anticipare la manovra finanziaria riguardante gli anni 2007-2008, senza introdurre alcuna significativa misura atta ad incidere positivamente sullo sviluppo economico, sulla giustizia sociale e sull'equità fiscale. In riferi-

mento a quest'ultimo profilo si osserva che il principio della progressività delle imposte, storicamente sostenuto dalle forze politiche di sinistra, è stato sostituito un principio che l'oratore definisce di «pregressività» delle imposte stesse, attraverso in particolare un'impropria efficacia retroattiva di una normativa fiscale restrittiva. Le forze politiche di opposizione, nel corso del dibattito, hanno cercato in tutti i modi di sottolineare l'erroneità dell'impostazione di fondo sottesa al provvedimento in esame, al fine di indurre il Governo ad un ripensamento in ordine a tale disciplina. Purtroppo tale sforzo è risultato vano, in quanto sulle tematiche di fondo l'Esecutivo non ha modificato in alcun modo le proprie erronee decisioni.

Il senatore EUFEMI *(UDC)*, dopo aver osservato che il tono pacato adoperato dal sottosegretario Grandi non risulta aver convinto della bontà delle misure introdotte con gli ultimi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, rileva che le disposizioni contenute negli articoli 35 e seguenti costituiscono la parte cruciale del decreto-legge in titolo. Sebbene si debbano registrare con favore le aperture nei confronti di alcune proposte emendative, presentate dalla propria parte politica, dirette a ripristinare più che altro condivisibili posizioni di principio, soprattutto nel necessario rapporto di trasparenza tra lo Stato ed i cittadini, si deve tuttavia sottolineare l'incapacità dell'Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene di venire incontro ad altre proposte correttive, finalizzate a ridurre il livello di economia sommersa, ancora così alto in Italia. Rispetto a questa problematica – presente fin dall'epoca giolittiana – si deve riconoscere che la situazione non è certamente agevolata da livelli di tassazione che appaiono francamente insopportabili. Di conseguenza, alcune misure circa la maggiorazione al 20 per cento dell'aliquota dell'IVA applicata sui prodotti dolciari e sulle collezioni di francobolli, pur apprezzabili, non comportano effetti significativi, anche perché tali interventi, relativamente ai prodotti dolciari a base di cioccolato, non consentono di colpire, ad esempio, le grandi multinazionali.

Una valutazione complessivamente negativa riguarda altresì l'erronea quantificazione del gettito stimato per l'introduzione dell'esenzione dall'applicazione dell'IVA sulle compravendite immobiliari; si è trattato di una vicenda nella quale l'Esecutivo ha dimostrato una forte approssimazione, se solo si considera l'argomento utilizzato dal vice ministro Visco che ha imputato tali valutazioni errate agli uffici tecnici che avrebbe ereditato dal precedente Ministro dell'economia. Al di là di queste quantificazioni non veritiere, si è determinato un grave danno nei confronti del mercato, con effetti disincentivanti. Inoltre, non è certamente attraverso misure di questo tipo – che appaiono del tutto anacronistiche – che si potrà conseguire l'obiettivo della promozione dello sviluppo economico.

Un altro settore nel quale emergono le carenze e le difficoltà manifestate dal Governo è quello dell'accertamento dei dati fiscali; se, da un lato, si è compiuto un passo in avanti sull'annosa questione dei registratori di cassa, superando alcune inevitabili difficoltà operative, dall'altra, tuttavia, restano forti motivi di preoccupazione, legati ad esempio, al ruolo as-

solto dalla SOGEI. Sebbene poi risulti condivisibile la correzione apportata sulle disposizioni relative alle *stock option*, si deve però considerare la possibile penalizzazione che subirebbero proprio quei *manager* che hanno effettuato operazioni nel medio e lungo periodo, piuttosto che coloro che al contrario hanno effettuato interventi a breve termine. Sarebbe stato poi opportuno da parte del Governo manifestare più aperture nei confronti delle proposte emendative volte a recuperare le norme che configurano il cosiddetto statuto del contribuente. Appare infatti incredibile che quelle disposizioni – che, in un'ottica *bipartisan* furono introdotte dai governi di centro-sinistra – sono ora travolte dal cosiddetto pacchetto Visco. Si tratta di norme fondamentali per gli interessi del contribuente e per il funzionamento di un ordinamento tributario davvero al servizio dei cittadini.

Alla luce di tali considerazioni, manifesta una forte insoddisfazione per l'inadeguatezza delle risposte e delle misure, da ultimo illustrate dal rappresentante del Governo, riservandosi di intervenire nel corso dell'esame delle singole proposte emendative, avanzate dalla propria parte politica.

Il senatore VEGAS *(FI)* chiede, in via incidentale, se il Consiglio dei ministri, convocato per oggi, discuterà anche di eventuali modifiche di merito al decreto-legge in esame.

Il presidente MORANDO fa presente al senatore Vegas di non essere a conoscenza di alcuna iniziativa in tal senso da parte del Consiglio dei ministri, fermo restando che non potranno essere considerati nuovi contenuti rispetto a quelli già prospettati negli emendamenti presentati. Ribadisce pertanto il proprio personale impegno a che le risultanze dell'*iter* del provvedimento in Commissione costituiscano punto di riferimento per il successivo esame in Assemblea. In caso contrario, ne trarrà le inevitabili conseguenze, anche per quanto concerne il proprio attuale ruolo di Presidente della Commissione.

Il sottosegretario GRANDI dichiara che allo stato non risultano da parte dell'Esecutivo iniziative del tenore di quelle prospettate dal senatore Vegas.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)*, dopo aver rilevato che andrebbe valutata con attenzione la congruità degli emendamenti presentati dal Governo rispetto alle specifiche competenze della Commissione, osserva che anche la nuova versione delle misure riguardanti la modifica del regime IVA sulle compravendite immobiliari suscita forti perplessità, poiché emerge una sovrastima delle entrate previste. Pertanto, si rischia di accumulare nuovi errori rispetto a quelli già compiuti dal Governo in sede di prima valutazione degli effetti di tale misura che, quindi, permane nel suo carattere vessatorio oltre che inutile. Più in generale, in merito agli articoli 35, 36 e 37 si assiste ad un comportamento irrazionale da parte del Governo,

poiché per quanto concerne l'articolo 36 si registra un notevole e precipitoso passo indietro, mentre rispetto all'articolo 35 non si riscontrano novità significative. Inoltre, si è persa un'utile occasione per meglio disciplinare la normative sul credito d'imposta nella quale si corre il pericolo di vanificare i risultati che si erano ottenuti nella scorsa legislatura. E' stato un merito del Governo di centro-destra aver mantenuto il credito d'imposta, creando apposite graduatorie, anche grazie ad efficaci misure di contenimento dell'evasione.

Per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'articolo 37, sebbene appaia apprezzabile l'accettazione da parte del relatore e del Governo dell'emendamento che limita la retrodatazione della comunicazione dei dati sui clienti da parte degli intermediari finanziari e delle banche, resta un profondo dissenso sull'impatto generale dell'articolo, che investe la stessa concezione liberale che dovrebbe contraddistinguere in senso moderno il rapporto tra lo Stato ed i cittadini. Se si considerano in modo complessivo le misure contenute nell'articolo 37, infatti, appare evidente che l'idea dello Stato che sta a cuore del Governo di centro-sinistra ed al vice ministro Visco è quella antiquata di uno Stato controllore. In tal modo, si dimentica che lo Stato, per quanto riguarda il prelievo fiscale, vanta soltanto una potestà e non un diritto autonomo ed assoluto. Peraltro, aver moltiplicato controlli ed accertamenti si rivelerà del tutto inefficace, tenendo conto che le amministrazioni tributarie sono del tutto impreparate e molto spesso disertano i procedimenti tributari. Analoghe valutazioni fortemente critiche investono in generale quelle disposizioni per mezzo delle quali si avalla una vera e propria tracciabilità sulle persone, in una logica offensiva assimilabile a quella riscontrata sul tema dell'abuso nell'utilizzazione delle intercettazioni.

Dopo aver espresso considerazioni negative anche sulle norme relative al periodo di *leasing* e di ammortamento nell'uso di alcuni beni e sul nuovo regime fiscale applicato alle ristrutturazioni edilizie, sottolinea l'incapacità del Governo e della maggioranza di recepire le giuste istanze avanzate dalle forze di opposizione che, quindi, si trovano nell'impossibilità di interloquire in modo utile affinché siano corrette le troppe e gravi distorsioni contenute nel decreto-legge in esame.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, nel dichiarare di non condividere in linea di principio l'impostazione della parte fiscale del decreto legge, evidenzia l'effetto consequenziale di aumento dell'imposizione fiscale soprattutto a detrimento delle categorie costituite da liberi professionisti, piccoli e medi commercianti ed artigiani. Richiamando inoltre le conclusioni raggiunte nell'ambito della relazione annuale del SECIT, osserva come l'evasione fiscale sia accertata prevalentemente nelle regioni meridionali dell'Italia, dove frequenti sono i fenomeni di lavoro sommerso. Sottolineando quindi i profili critici della riforma, in primo luogo dovuti all'aumento della pressione fiscale e alla scarsa equità, si sofferma sulla necessità di realizzare in modo più incisivo riforme improntate al federalismo fiscale.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* dichiara di condividere l'impostazione generale del decreto-legge e, rispondendo alle critiche mosse dall'opposizione, precisa in primo luogo come il decreto non consti esclusivamente di misure fiscali ma offra un serio impulso allo sviluppo economico, trovando una sua cornice nel DPEF, in attesa del completamento della manovra che si realizzerà in occasione della prossima legge finanziaria. Auspicando inoltre la massima convergenza possibile volta al miglioramento del testo in esame, raccomanda altresì l'apertura di un dibattito diretto ad avviare una riflessione sulla strategia complessiva in campo fiscale ed economico.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* si sofferma sui profili di incostituzionalità relativi all'articolo 37, commi 53, 54 e 55, che incide nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare e dell'autonomia finanziaria da parte degli enti locali. Osservando che le proposte emendative del relatore di modifica delle norme citate non risultano soddisfacenti in ordine alla salvaguardia delle attribuzioni e delle competenze delle autonome locali, auspica un ulteriore intervento emendativo volto a stabilire quale sia la misura adeguata dei compensi per riscossione, rendicontazione e versamento delle imposte di competenza degli enti locali.

Il PRESIDENTE ricorda che il ritiro delle proposte emendative, che peraltro consentirebbe uno snellimento dell'*iter* in Commissione, non produce effetti preclusivi per la presentazione delle stesse in Assemblea.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.6, 35.8, 35.12, 35.13, 35.17a.

In ordine al subemendamento 36.5000/22, il senatore LUSI *(Ulivo)* invita il Relatore e il Rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di sopprimere la lettera *b)*.

Il RELATORE, in relazione alla proposta del senatore Lusi, si rimette al Governo.

Il sottosegretario GRANDI, in relazione alla suddetta proposta, ritiene preferibile la formulazione del subemendamento 36.5000/22.

Il RELATORE esprime inoltre parere favorevole sui subemendamenti 36.5000/18, 36.5000/19, sugli emendamenti 36.5000, 35.49, 35.54, 35.57, 35.62, 35.87a, 35.90, 35.91, 35.93, 35.101, 35.103, 35.104, 35.1000, 35.115, 35.2000, 35.118, 35.118a, 35.119, 35.120a, 35.121, 35.129a. Si rimette al parere del Rappresentante del Governo sugli emendamenti 35.113, 35.130 e 35.157, nonché sul subemendamento 35.1000/1, mentre

esprime parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti 35.142, 35.145, che se approvati assorbirebbero le proposte emendative 35.146 e 35.147, nonché parere favorevole sugli emendamenti 35.151, 35.154 e 35.159 (testo 2) nella riformulazione proposta dal Governo volta a specificare il riferimento al limite di 48 mila euro per abitazione. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.130 e 35.157, nonché sul subemendamento 35.1000/1, per i quali il Relatore si era rimesso al parere del Governo. Propone di modificare il testo dell'emendamento 35.113 inserendo alla lettera b-bis) prima delle parole «i compensi» le parole «dal 1º gennaio 2007», sostituendo inoltre l'importo di euro «2.500» di cui alla parte finale dell'emendamento con l'importo «1.000», esprimendo parere favorevole sul testo così modificato. Esprime parere conforme a quello del Relatore su tutti gli altri emendamenti.

Sono ritirati dai proponenti gli emendamenti 35.1, 35.24, 35.29, 35.33, 35.56, 35.60, 35.68, 35.71, 35.73, 35.74, 35.76, 35.77, 35.78, 35.83, 35.86, 35.88; viene ritirato e trasformato nell'ordine del giorno 0/741/28/5ª l'emendamento 35.102 a firma del senatore Lusi; vengono altresì ritirati gli emendamenti 35.120, 35.122, 35.127, 35.153, nonché i subemendamenti 36.5000/3, 36.5000/9, 36.5000/16, 36.5000/20, 36.5000/21.

Si passa dunque alle votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti da 35.2 a 35.5.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 35.6.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 35.7, mentre è approvato l'emendamento 35.8.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 35.9 a 35.11, mentre risultano approvati gli emendamenti 35.12 e 35.13. Con successive separate votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti da 35.14 a 35.17, mentre risulta approvato l'emendamento 35.17a.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 35.18 a 35.23. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 35.25 a 35.28. Sono di seguito, con separate votazioni, respinti gli emendamenti da 35.30 a 35.32, nonché i subemendamenti 36.5000/1, 36.5000/2, 36.5000/4, 36.5000/5, 36.5000/6, 36.5000/7, 36.5000/8, mentre i subemendamenti 36.5000/3 e 36.5000/9 sono ritirati dal senatore Morgando.

Sono di seguito respinti, con separate votazioni, i subemendamenti da 36.5000/10 a 36.5000/15, mentre è approvato il subemendamento 36.5000/

22. Risulta ritirato dal senatore Morgando il subemendamento 36.5000/16, mentre il subemendamento 36.5000/17 è respinto.

Sono invece accolti, con separate votazioni, i subemendamenti 36.5000/18 e 36.5000/19, mentre sono ritirati i subemendamenti 36.5000/20 e 36.5000/21.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 36.5000 e 35.43, mentre risultano preclusi gli emendamenti da 35.34 a 35.42, nonché preclusi gli emendamenti da 35.44 a 35.53. Posto ai voti, risulta poi accolto l'emendamento 35.54.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 35.55, mentre è approvato l'emendamento 35.57. Sono successivamente respinti, con votazione congiunta, gli emendamenti 35.58 e 35.59 di identico tenore; mentre è respinto l'emendamento 35.61.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 35.62, mentre sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 35.63 a 35.67.

Sono di seguito respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 35.69, 35.70 e 35.72, gli emendamenti da 35.79 a 35.82 e gli emendamenti 35.84, 35.85 e 35.87, mentre è approvato l'emendamento 35.87a.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 35.89, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 35.90 e 35.91, mentre è respinto l'emendamento 35.92.

Posto ai voti, è di seguito approvato l'emendamento 35.93, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 35.94 a 35.100.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 35.101.

Il senatore LUSI *(Ulivo)*, dopo aver ritirato l'emendamento 35.102, lo trasforma nell'ordine del giorno 0/741/28/5ª che, previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, risulta approvato.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 35.103 e 35.104, mentre sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 35.105 a 35.112.

Posto ai voti, risulta approvato, l'emendamento 35.113 (testo 2) modificato in seguito ad un suggerimento del Rappresentante del Governo che il senatore Eufemi accoglie.

Aggiungono la firma i senatori POLLEDRI *(LNP)*, FORTE *(UDC)* e BALDASSARRI *(AN)*.

Posto ai voti, risulta poi approvato il subemendamento 35.1000/1, mentre sono respinti i subemendamenti 35.1000/2 e 35.1000/3. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 35.1000, nel testo modificato. Con appo-

sita votazione, l'emendamento 35.114 è respinto, mentre è approvato l'emendamento 35.115. Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinte le proposte 35.116 e 35.117 di identico tenore.

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 35.2000, 35.118a, 35.119, 35.120a, 35.121, mentre è respinto l'emendamento 35.118. Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 35.123 a 35.129, mentre risultano approvati gli emendamenti 35.129a e 35.130.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 35.131 a 35.141, mentre è accolto l'emendamento 35.142. Sono successivamente respinti gli emendamenti 35.143 e 35.144, mentre è accolto l'emendamento 35.145, e quindi assorbito l'emendamento 35.146, mentre risulta respinto il 35.147.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 35.148 a 35.150 e l'emendamento 35.152, dopo l'approvazione dell'emendamento 35.151.

Il senatore FERRARA *(FI)* interviene per dichiarazione di voto contraria in ordine all'emendamento 35.154, precisando di non condividerne i contenuti in quanto da esso risulterebbe che l'incremento delle quote di gettito fiscale si realizzerebbe a fronte di una illegittima compressione della sfera dei diritti fondamentali di libertà e riservatezza del singolo, ed evidenzia al riguardo anche forti perplessità sugli effetti retroattivi che discendono dall'applicazione della norma così modificata.

Posto ai voti, l'emendamento 35.154 viene accolto.

Con separate votazioni, sono approvati gli emendamenti 35.157 (per il cui accoglimento il senatore POLLEDRI *(LNP)* esprime un particolare apprezzamento) e 35.159 (testo 2), mentre l'emendamento 35.158 è respinto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il sottosegretario SARTOR fa presente che l'emendamento 36.6000 deve intendersi modificato con una riformulazione del comma 1 del medesimo che, pertanto, diventa 36.6000 (testo2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 36.4 e sugli identici da 36.5 a 36.8, nonché sugli emendamenti 36.21, 36.22, 36.23, 36.24, 36.29, 36.40, 36.41, 36.1000, 36.44, 36.45, 36.2000, 36.50 (testo 2), 36.65, 36.66, 36.68, 36.71, 36.77 (testo 2), 36.84, 36.86, 36.88, 36.89, 36.91, 36.105, 36.111, 36.112, 36.117, 36.119, 36.132,

36.134, 36.137, 36.3000, 36.4000, 36.6000 (testo 2). Esprime altresì parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti al medesimo articolo 36.

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso conforme al Relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti inerenti all'articolo 36.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.3.

La Commissione accoglie con apposita votazione l'emendamento 36.4, con conseguente assorbimento degli emendamenti 36.5, 36.6, 36.7, 36.8 e respinge l'emendamento 36.9.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 36.10 è stato ritirato, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 36.11 e 36.12.

Con votazione congiunta sono poi respinti gli emendamenti 36.13, 36.14 e 36.15, di identico tenore. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.16, 36.17, 36.18 e 36.19. Risulta ritirato successivamente l'emendamento 36.20.

Successivamente la Commissione accoglie l'emendamento 36.20A. Respinto l'emendamento 36.21, posti congiuntamente ai voti, vengono accolti gli emendamenti 36.22, 36.23 e 36.24 di identico tenore.

Successivamente, con separate votazione, vengono respinti gli emendamenti 36.25, 36.26, 36.27 e 36.28.

Dopo che la Commissione ha accolto con apposita votazione l'emendamento 36.29, e dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che è stato ritirato l'emendamento 36.30, posto ai voti viene respinto l'emendamento 36.31.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 36.32 e 36.33 sono stati ritirati. Successivamente, con separate votazioni, sono respinte le proposte emendative 36.34, 36.35, 36.36, 36.37, 36.38 e 36.39.

Dopo che con separate votazioni sono stati accolti gli emendamenti 36.40, 36.41 e 36.1000, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 36.42 e 36.43. Successivamente, con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 36.44, 36.45 e 36.2000.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 36.46, 36.47, 36.48 e 36.49. Posto ai voti, viene invece accolto l'emendamento 36.50 (testo 2).

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 36.51, 36.52 e 36.53.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 36.54 e 36.55 sono stati ritirati, la Commissione con separate votazioni, respinge le proposte emendative 36.56, 36.57, 36.58, 36.59 e 36.60.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 36.61 è stato ritirato e, successivamente, la Commissione respinge, con separate votazioni, le proposte emendative 36.62, 36.63 e 36.64.

Successivamente, con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 36.65 e 36.66.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 36.67, la Commissione accoglie, con apposita votazione, l'emendamento 36.68.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 36.69 è stato ritirato e successivamente pone ai voti l'emendamento 36.70, che viene respinto dalla Commissione.

Dopo che l'emendamento 36.71 è stato accolto con apposita votazione, posti congiuntamente ai voti, vengono respinte le proposte emendative 36.72 e 36.73, di identico tenore. Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.74, 36.75 e 36.76.

Posto ai voti viene accolto l'emendamento 36.77 (testo 2) e sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 36.78, 36.79, 36.80 e 36.83.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.81 e 36.82.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 36.84, viene respinto l'emendamento 36.85.

Successivamente, posto ai voti, viene accolto l'emendamento 36.86.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 36.87, la Commissione accoglie, con apposita votazione, l'emendamento 36.88. Successivamente, posto ai voti, viene accolto l'emendamento 36.89.

Dopo che l'emendamento 36.90 è stato respinto dalla Commissione, posto ai voti, viene accolto l'emendamento 36.91.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.92, 36.93, 36.94 e 36.95.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l'avvenuto ritiro dell'emendamento 36.96, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 36.97, 36.98, 36.99, 36.100, 36.101, 36.102, 36.103 e 36.104.

La Commissione accoglie l'emendamento 36.105 e respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 36.106 e 36.107.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* ritira l'emendamento 36.108 e successivamente, vengono respinti gli emendamenti 36.109 e 36.110.

Posti separatamente ai voti, vengono poi accolti gli emendamenti 36.111 e 36.112.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 36.113 è stato ritirato, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 36.114, 36.115 e 36.116.

Successivamente la Commissione accoglie l'emendamento 36.117.

Dopo che l'emendamento 36.118 è stato respinto, la Commissione accoglie, con apposita votazione, l'emendamento 36.119.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 36.120, 36.121 e 36.122.

Il senatore LUSI *(Ulivo)*, su invito del rappresentante del GOVERNO, trasforma nell'ordine del giorno 0/741/29/5ª l'emendamento 36.123 che viene pertanto ritirato.

Il rappresentante del GOVERNO e il relatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* esprimono parere favorevole sul predetto ordine del giorno e, dopo che il senatore LUSI *(Ulivo)* ha insistito per la votazione dello stesso, la Commissione lo approva.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.124 e 36.125.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 36.127 è stato ritirato, la Commissione con votazione congiunta, respinge gli emendamenti 36.126, 36.128 e 36.129, di identico tenore.

Successivamente, la Commissione respinge, con votazione congiunta, gli emendamenti 36.130 e 36.131, di identico tenore.

Posto ai voti, viene poi accolto, l'emendamento 36.132.

Dopo che l'emendamento 36.133 è stato respinto, la Commissione accoglie l'emendamento 36.134.

Con votazione congiunta, vengono respinte le proposte emendative 36.135 e 36.136.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 36.137, vengono respinti con separate votazioni, gli emendamenti 36.138 e 36.139 e 36.139a.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.140 e 36.141, la Commissione poi accoglie l'emendamento 36.3000.

Dopo che l'emendamento 36.142 è stato respinto, la Commissione accoglie l'emendamento 36.4000. Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.143 e 36.144.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* ritira quindi l'emendamento 36.145 (già 34.0.7).

Si passa alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 36.6000 (testo 2).

Il senatore ALBONETTI *(RC-SE)*, aderendo all'invito del RELATORE, ritira il subemendamento 36.6000/3.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che il subemendamento 36.6000/1 è stato ritirato, la Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 36.6000/2, 36.6000/4, 36.6000/5 e 36.6000/6.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 36.6000 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 37, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il relatore, senatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)*, ritira gli emendamenti 37.13, 37.26, 37.136 e 37.209.

Il sottosegretario GRANDI ritira l'emendamento 37.3000 e presenta una nuova formulazione dell'emendamento 37.2000 che assume quindi la denominazione di 37.2000 (testo 2).

Il presidente MORANDO avverte quindi che per effetto del ritiro dell'emendamento 37.3000, risultano conseguentemente decaduti i subemendamenti 37.3000/1 e 37.3000/2.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* ritira gli emendamenti 37.20, 37.21, 37.51, 37.54, 37.121, 37.125, 37.151 e 37.163.

Il senatore LEGNINI *(Ulivo)* ritira gli emendamenti 37.64, 37.95 e 37.116.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* ritira gli emendamenti 37.112 e 37.113.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* ritira gli emendamenti 37.110, 37.196, 37.200 e 37.201.

Si passa quindi all'espressione del parere da parte del relatore e del Rappresentante del Governo sui restanti emendamenti.

Il relatore, senatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.2, 37.11, 37.14, 37.17, 37.18, 37.19a, 37.23, 37.25, 37.36, 37.61, 37.82, 37.89, 37.93, 37.111, 37.117, 37.1000, 37.2000 (testo 2), 37.122, 37.124, 37.131, 37.132, 37.133, 37.139, 37.161, 37.162a, 37.167, 37.170, 37.173, 37.174, 37.177, 37.178, 37.179, 37.181, 37.182, 37.195, 37.197a e 37.207a.

Si rimette alle determinazioni del Rappresentante del Governo sugli emendamenti 37.15, 37.16, 37.94 e sul subemendamento 37.162a/1.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti formula quindi parere negativo.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore, precisando altresì che è negativo il parere sugli emendamenti 37.15, 37.94 e sul subemendamento 37.162a/1, mentre è favorevole il parere sull'emendamento 37.16.

Inoltre, fa presente alla senatrice Rubinato che il parere sul subemendamento 37.197a/2 é negativo, a meno che esso sia riformulato in un apposito ordine del giorno.

La senatrice RUBINATO *(AUT)* ritira quindi il subemendamento 37.197a/2 riformulandolo nell'ordine del giorno 0/741/25/5ª il quale, previo il parere favorevole del RELATORE, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Si procede quindi alle votazioni.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 37.1.

In seguito ad altra votazione, è invece approvato l'emendamento 37.2.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti da 37.3 a 37.10.

In esito a separate votazioni, risulta approvato l'emendamento 37.11, mentre è respinto l'emendamento 37.12.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.14.

Con successiva votazione, è invece respinto l'emendamento 37.15.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 37.16, 37.17 e 37.18.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.19, mentre approva l'emendamento 37.19a.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.22, mentre approva l'emendamento 37.23.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 37.24.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 37.25, mentre respinge gli emendamenti da 37.27 a 37.35.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 37.36.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 37.37 a 37.60.

Posto ai voti, l'emendamento 37.61 è approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 37.62 a 37.81.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 37.82.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 37.83 a 37.88.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 37.89.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.90, 37.91 e 37.92, mentre approva l'emendamento 37.93.

Con successive distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 37.94 a 37.109.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.111.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.114 e 37.115.

Dopo distinte votazioni, sono altresì respinti i subemendamenti 37.1000/1 e 37.1000/2, 37.1000/3 e 37.1000/4.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 37.1000.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 37.117.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 37.118 a 37.120.

Posto ai voti, risulta invece approvato l'emendamento 37.122.

Per effetto di separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 37.2000/1 e 37.2000/2, mentre è approvato l'emendamento 37.2000 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.123, mentre approva l'emendamento 37.124.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 37.126 a 37.130, mentre approva gli emendamenti 37.131, 37.132 e 37.133.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 37.134 a 37.138.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 37.139.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 37.140 a 37.160.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.161.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.162, il subemendamento 37.162a/1, mentre approva l'emendamento 37.162a.

Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 37.164 e 37.165, mentre è respinto l'emendamento 37.166.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.167.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.168 e 37.169.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 37.170 mentre respinge gli emendamenti 37.171 e 37.172.

Posti quindi separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 37.173 e 37.174.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 37.175, 37.176, mentre approva gli emendamenti 37.177, 37.178 e 37.179.

Dopo successive e separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.180, mentre approva gli emendamenti 37.181 e 37.182.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 37.183 a 37.194, mentre è approvato l'emendamento 37.195.

In seguito a distinte votazioni, la Commissione respinge il subemendamento 37.197a/1, mentre approva l'emendamento 37.197a, con conseguente assorbimento dell'emendamento 37.197.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 37.198 a 37.207.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge poi i subemendamenti 37.207a/1 e 37.207a/2, mentre approva l'emendamento 37.207a.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 37.208 a 37.217.

In esito a distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Interviene il senatore POLLEDRI *(LNP)* per illustrare l'emendamento 38.4, relativo al comparto del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle sale bingo.

Il sottosegretario GRANDI, pur comprendendo le argomentazioni del senatore Polledri, ritiene di non poter esprimere un parere favorevole sull'emendamento 38.4 e invita il presentatore a trasporre il contenuto in un apposito ordine del giorno.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* illustra le finalità dell'emendamento 38.15.

Interviene la senatrice RAME *(Misto-IdV)* per stigmatizzare l'intervento del Rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 38.4.

Il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* illustra l'ordine del giorno 0/741/21/5ª, volto ad impegnare il Governo ad intraprendere una campagna di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e, in particolare, dei giovani, sulla pericolosità e i rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Risultando ritirati gli emendamenti da 38.9 a 38.13, nonché gli emendamenti 38.19 e 38.20 e gli emendamenti da 38.22 a 38.24.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 38.5, 38.7 e 38.25; esprimono, invece, parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Si passa alle votazioni.

In esito a distinte e separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 38.5, 38.7 e 38.25; sono invece respinti i restanti emendamenti al medesimo articolo.

Interviene, quindi, il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* per richiedere la votazione dell'ordine del giorno precedentemente illustrato.

Il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)* appone la sua firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Albonetti.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'ordine del giorno, che con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il sottosegretario SARTOR illustra anzitutto un subemendamento all'emendamento 39.0.6 (39.0.6 (testo 2)/1) che recepisce il contenuto di una proposta parlamentare non formalizzata sulla quale il Governo ha apportato modifiche in ordine alla convertibilità euro-lire stabilita convenzionalmente in 60 centesimi di euro.

Interviene, quindi, il senatore LUSI *(Ulivo)* per richiedere chiarimenti al rappresentante del Governo e formulare precisazioni sulle modifiche al subemendamento in questione.

Il senatore TECCE *(RC-SE)* annuncia di trasformare il contenuto dell'emendamento 39.4 nell'ordine del giorno 0/741/31/5ª che, il rappresentante del GOVERNO dichiara sin d'ora di accogliere come raccomandazione.

Il senatore LEGNINI *(Ulivo)* interviene per ritirare l'emendamento 39.0.1, che trasforma nell'ordine del giorno 0/741/32/5ª, che viene accolto dal Governo.

Risultano inoltre ritirati gli emendamenti 39.3 (testo 2), 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.5.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 39.1 e 39.2, nonché sugli emendamenti 39.5 e 39.6, 39.0.2, che in esito a distinte e separate votazioni la Commissione respinge.

Interviene il senatore LUSI *(Ulivo)*, intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 39.0.6 (testo 2), ritiene che la cifra di 0,60 euro, proposta dal Governo per adeguare l'ammontare in lire previsto dalla normativa del 1997, sia insufficiente a garantire una idonea copertura delle spese sostenute dai comitati per il *referendum* costituzionale svoltosi nel giugno 2006 esprime quindi forte contrarietà sul subemendamento 39.0.6 (testo 2)/1 e chiede che il cambio convenzionale euro-lire sia di uno a mille.

Data la complessità della situazione, il senatore MORGANDO *(Ulivo)* propone di accantonare le proposte emendative in esame, al fine di consentirne un maggiore approfondimento.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il RELATORE si dichiara contrario sugli emendamenti 41.1 e 41.2, mentre si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 41.3, 41.4 e 41.0.1, di identico contenuto.

Il rappresentante del GOVERNO si associa ai pareri del relatore.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 41.1 e 41.2, mentre con un'unica votazione la Commissione approva gli identici emendamenti 41.3, 41.4 e 41.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il proponente, senatore LUSI *(Ulivo)*, ritira l'emendamento 2.38 (testo 2) trasformandolo nell'ordine del giorno 0/741/30/5ª. Si intendono ritirati dunque anche gli emendamenti identici 2.39 (testo 2) e 2.40 (testo 2).

Il predetto ordine del giorno, sottoscritto altresì dai senatori Boccia ed Eufemi, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è approvato.

Si passa all'emendamento 14.2000 del Governo.

Il RELATORE esprime parere favorevole.

Interviene, quindi, per dichiarazione di voto contrario, il senatore FERRARA *(FI)*.

Posto ai voti, l'emendamento 14.2000 è accolto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 15.0.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 15.0.1, posto ai voti, non è accolto.

Il proponente ritira l'emendamento 17.0.1 (testo 2), trasformandolo nell'ordine del giorno 0/741/22/5ª.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno 0/741/22/5ª, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 18.0.4 (testo 2).

Il subemendamento 18.0.4/1 (testo 2), con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, non è accolto.

Viene poi messo ai voti, previo assenso del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 18.0.4 (testo 2), che è approvato.

Sono quindi esaminati gli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15, precedentemente accantonati.

Interviene il senatore LUSI *(Ulivo)*, il quale presenta una riformulazione dell'emendamento 20.14, che diventa 20.14 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 20.13, 20.14 (testo 2) e 20.15 sono accolti.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 32.0.1, il quale posto ai voti, previo parere contrario del RELATORE, è respinto.

Sull'emendamento 39.0.6 (testo 2) e il relativo subemendamento, precedentemente accantonati, il senatore MORGANDO *(Ulivo)* insiste per avere chiarimenti in merito alla individuazione della cifra con cui si converte da lire in euro l'ammontare previsto dalla normativa sui rimborsi elettorali.

Il sottosegretario SARTOR afferma che il subemendamento, nella versione riformulata dal Governo, ha il pregio di disporre la liquidazione immediata della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per il *referendum* costituzionale entro il mese di luglio. Riconosce tuttavia che la conversione così operata comporta una riduzione degli importi da erogare e fa presente che qualora si accedesse all'ipotesi di un cambio convenzionale euro-lire di uno a mille sarebbe necessaria una clausola di copertura.

Alla luce delle osservazioni emerse, il senatore LUSI *(Ulivo)* sottolinea l'opportunità di una modifica al subemendamento in esame, attraverso cui disporre che la cifra di 0,60 euro sia sostituita con quella di un euro.

Il sottosegretario SARTOR *(Ulivo)*, nel prendere atto della volontà parlamentare, fa presente che la proposta emendativa deve essere corredata dalla seguente clausola di copertura: «al relativo onere, pari a 2.582.285 euro annui, a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto». Il subemendamento si intende, pertanto, così riformulato come 39.0.6 (testo 2)/1 (testo 2).

Si passa indi alla votazione del subemendamento 39.0.6 (testo 2)/1 (testo 2) come modificato che risulta accolto e successivamente è accolto l'emendamento 39.0.6 (testo 2).

Il presidente MORANDO propone che, secondo una prassi seguita durante la sessione di bilancio, anziché far decadere gli ordini del giorno non illustrati o i cui presentatori sono assenti, siano dati per complessivamente respinti.

La Commissione prende atto e conferisce al relatore un mandato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ai testi approvati.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 223 del 2006, con le modifiche approvate, autorizzandolo nel contempo a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 741

al decreto-legge

Art. 2.

2.38 (testo 2)
BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-*ter*. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

2.39 (testo 2)
LUSI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilanciamento dello Stato, un registro dei dottori chiriopatici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-*ter*. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

2.40 (testo 2)
EUFEMI

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-*ter*. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

Art. 5.

5.0.1
POLIEDRI, FRANCO Paolo, GABBANA

*Dopo l'***articolo 5,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IV A non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'N

A, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IV A ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%.

5. Al comma 40 dell'art. 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

Art. 14.

14.2000

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259. salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto per i mercati individuati nelle Raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettiva-

mente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

Art. 15.

15.0.1

POLLEDRI

*Dopo l'***articolo 15,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

Al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, i commi da 1 a 3 dell'articolo 23 sono sostituiti con i seguenti:

1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2006, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

2. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas entro il 31 dicembre 2005.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione».

Art. 17.

17.0.1 (testo 2)

CICCANTI

*Dopo l'***articolo 17,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Terna Spa, attualmente di proprietà della cassa depositi e prestiti Spa, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Snam rete gas, attualmente di proprietà dell'Eni, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù dei commi precedenti, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto.

4. A decorrere dal 2007 con DPCM sono stabilite le procedure, le condizioni ed i corrispettivi necessari per i trasferimenti stabiliti dai precedenti commi 1 e 2.

5. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 4, le parole: «superiori al 20 per cento» sono soppresse.

6. Per i maggiori oneri connessi ai corrispettivi di cui al comma 4 si provvede nei limiti delle maggiori entrate nette rinvenienti dall'articolo 40».

Art. 18.

18.0.4 (testo 2)/1

POLLEDRI, DIVINA

All'emendamento 18.0.4 (testo 2), dopo le parole: «di competenza», *aggiungere le seguenti:* «nonché per le spese connesse all'approvvigionamento di carburante e alla manutenzione degli automezzi in dotazione».

18.0.4 (testo 2)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 18,** *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi)

1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e 200.000 euro quello relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonametno relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero della pubblica istruzione, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 400.000 euro quello relativo al Minsitero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 20.

20.13
MORGANDO, LUSI, RANDAZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 456, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

b) al comma 2-*ter*, primo periodo, dopo le parole: "i contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-*ter*, secondo periodo, sosti-

tuire le parole: "Gli stessi contributi" con le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura dello 0,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura dello 0,4 per cento.

20.14 (testo 2)
LUSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

20.14
LUSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, non si applicano alle imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

20.15
RANDAZZO, POLLASTRI, MICHELONI, TURANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera *b)* con la seguente:

b) al comma 2-*ter*, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-*ter*, secondo periodo, le pa-

role: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11"».

Art. 32.

32.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 32,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

2. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

Art. 33.

33.1

Sopprimere l'articolo.

33.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Sopprimere l'articolo.

33.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il primo comma.

33.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *aggiungere le seguenti:* «nonché il personale infermieristico».

33.5

MANZIONE, MORGANDO

Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto sia stata accolta», *sopprimere le seguenti:* «e autorizzata».

33.6

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE, MORGANDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, modificato con l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i quadri organici ad apertura ciclica la posizione soprannumeraria eccedente viene riassorbita entro il 30 giugno dell'anno in cui si apre il quadro"».

33.7

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE, MORGANDO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Il Ministro della difesa, in deroga all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 autorizza, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, il trattenimento in servizio, a domanda degli interessati, degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata che al termine dei quarantadue mesi di servizio, non abbiano riportato una qualifica inferiore a »superiore alla media».

3-*ter.* Nel biennio 2007-2008 è sospeso il reclutamento di allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri».

33.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

1. Sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall 'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278».

33.0.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

1. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è abrogato».

33.0.3

FONTANA, BODINI, MORGANDO

*Dopo l'***articolo 33,** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini)

1. Dopo l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica.

4-*ter.* La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non ol-

tre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è liquidata secondo il sistema retributivo.

4-*quater.* All'onere derivante dal comma 4-*bis,* valutato in 6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle fmanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i)*-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative"».

33.0.4

FONTANA, BODINI, MORGANDO

*Dopo l'***articolo 33***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Agenti e mediatori dello spettacolo)

1. La Repubblica riconosce la professione di agente e mediatore dello spettacolo.

2. È istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali l'albo degli agenti e mediatori dello spettacolo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i requisiti degli agenti e mediatori, nonché le modalità di accesso all'albo e di esercizio di tale professione».

33.0.5

FONTANA, BODINI, MORGANDO

*Dopo l'***articolo 33***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Durata in carica dei consigli di amministrazioni delle Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il consiglio di amministrazione dura in carica, ad eccezione del presidente, quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque ai consigli di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali accertano le eventuali decadenze dei membri del consiglio di amministrazione ed avviano il procedimento per la relativa sostituzione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo gli statuti sono conseguente modificati».

Art. 34.

34.1

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la parola: «trasparenza» *sopprimere il segno di interpunzione:* «,».

34.1000

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 7 *vicies-quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".».

34.2000

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 34***, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili)

1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

34.0.1

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE, POLLEDRI, DIVINA

Dopo il Titolo III, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Poteri di controlllo dell'Amministrazione finanziaria, diritti del contribuente e leale collaborazione)

Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fmi tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente solo a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente».

34.0.2

TECCE

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Controllo del costo del lavoro)

1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Minstero dell'Economia e delle Finanze, anche all'Unione delle Provincie d'Italia (UPI), al-

l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica"».

34.0.3

LEGNINI, VITALE

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Controllo del costo del lavoro)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica"».

34.0.4

MORGANDO

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Proroga dei trasferimenti alle Regioni)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre dell'anno in cui saranno adottati i provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Conseguentemente il comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.

34.0.5 (testo 2)
MORGANDO

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 112/98)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

34.0.5
MORGANDO

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 112/98)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2007". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

34.0.6
BARBOLINI

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998)

1 All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, la parole: "1º gennaio 2006" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "1° gennaio 2007". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

34.0.8 (*già* 13.0.2)
CICCANTI

*Dopo l'***articolo 34***, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agIi articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

Art. 35.

35.1
ROSSA

Sopprimere il comma 1.

35.2
CICCANTI, FORTE

Al comma 1 dell'articolo 35 dopo le parole: «o di spettacolo ivi svolte», *sono aggiunte le seguenti:* «nella misura del 50 per cento del loro corrispettivo netto».

35.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato nell'atto e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto".

3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera *d),* dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi."».

35.4

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato nell'atto e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto".

3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera *d),* dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi."».

35.5

EUFEMI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato nell'atto e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto".

3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera *d),* dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi."».

35.6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «secondo comma»;

35.7

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 2 le parole da: «del valore normale» *fino alla fine del comma sono sostituite da:* «del valore di perizia redatta da iscritti all'albo degli architetti, o degli ingegneri o dei geometri».

35.8

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1», *con le seguenti:* «primo comma» *e, dopo le parole:* «testo unico delle imposte sui redditi» *aggiungere le seguenti:* «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

35.9

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 3 le parole da: «del valore normale» *fino alla fine del comma sono sostituite da:* «del valore di perizia redatta da iscritti all'albo degli architetti, o degli ingegneri, o dei geometri».

35.10

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 4.

35.11

BALDASSARRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore."».

35.12

IL RELATORE

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «quinto comma»;

35.13

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «Il comma precedente si applica» *con le seguenti:* «Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano» *e sosti-*

tuire le parole: «Direttiva 77/388/CEE» *con le seguenti:* «direttiva 77/388/CEE del Consiglio,»;

35.14

FLUTTERO, CURTO

Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 1977» *aggiungere le seguenti:* «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi».

35.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 1977» *aggiungere le seguenti:* «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi».

35.16

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Alla fine del comma 6, aggiungere le seguenti parole: «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi».

35.17

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi».

35.17a

IL RELATORE

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis.* All'articolo 10, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "quinto" sono aggiunte le seguenti: "e sesto".

6-*ter.* Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume d'affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente è costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1.000.000,00 di euro».

35.18

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 7.

35.19

EUFEMI

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «nei limiti ivi previsti,», *ovunque ricorrano;*

b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» *aggiungere le seguenti:* «se di ammontare superiore a centomila euro»*;*

c) dopo le parole: «somme dovute» *aggiungere le seguenti:* «se di ammontare superiore a centomila euro».

35.20

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «nei limiti ivi previsti,»*, ovunque ricorrano;*

b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» *aggiungere le seguenti:* «se di ammontare superiore a centomila euro»*;*

c) dopo le parole: «somme dovute» *aggiungere le seguenti:* «se di ammontare superiore a centomila euro».

35.21

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «nei limiti ivi previsti,»*, ovunque ricorrano;*

b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» *aggiungere le seguenti:* «se di ammontare superiore a centomila euro»;

c) dopo le parole: «somme dovute» *aggiungere le seguenti:* «se di ammontare superiore a centomila euro».

35.22

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 7, ove ricorrono, sostituire le parole: «nei limiti ivi previsti» *con le seguenti:* «per importi superiori a 75.000 euro».

35.23

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 7, capoverso 10-ter*, sostituire le parole:* «dovuta in base alla» *con le seguenti:* «avendo omesso di presentare la».

35.24

D'AMICO

Al comma 7, sostituire il capoverso «Articolo 10-*quater*» *con il seguente:*

«Articolo 10-*quater*. - *(Indebita compensazione). – 1.* È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, non versa le somme dovute per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta congiuntamente superiore a cinquantamila euro e al 5% delle somme dovute».

35.25

EUFEMI

Al comma 7, sostituire il capoverso «Art. 10-*quater*» *con il seguente:*

«Art. 10-*quater*. - *(Indebita compensazione). – 1.* La disposizione di cui all'articolo 10-*bis* si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti».

35.26

CICCANTI

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole: «non spettanti».

35.27

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.28

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

35.29

LEGNINI

Sopprimere i commi da 8 a 10.

35.30

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 8.

35.31

EUFEMI

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-*bis)* è sostituito dal seguente:

"8-*bis)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c), d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;";

b) all'articolo 19-*bis1*, comma 1, lettera i)*, primo periodo, le parole: "o la rivendita" sono soppresse;*

c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-*ter* è soppresso".»*;*

b) al comma 9, la parola: «tre» *è sostituita dalla seguente:* «dieci».

35.32

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-*bis)* è sostituito dal seguente:

"8-*bis)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c), d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;";

b) all'articolo 19-*bis1,* comma 1, lettera *i),* primo periodo, le parole: "o la rivendita" sono soppresse;

c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-*ter* è soppresso".»*;*

b) al comma 9, la parola: «tre» *è sostituita dalla seguente:* «dieci».

35.33

ROSSA

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-*bis)* è sostituito dal seguente:

"8-*bis)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c), d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;";

b) all'articolo 19-*bis1,* comma 1, lettera *i),* primo periodo, le parole: "o la rivendita" sono soppresse;

c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-*ter* è soppresso".»*;*

b) al comma 9, la parola: «tre» *è sostituita dalla seguente:* «dieci».

Art. 36.

36.5000/1

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, sopprimere le parole: "62)" *e* "64)"».

36.5000/2

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

All'emendamento 36.5000, lettera a)*, dopo le parole:* «sopprimere le parole:» *aggiungere le seguenti:* «62)».

36.5000/3

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, lettera a)*, sostituire la parola:* «64)» *con le seguenti:* «62), 64)».

36.5000/4

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

All'emendamento 36.5000, lettera a)*, dopo le parole:* «64)» *aggiungere le seguenti:* «indi, in fine, sopprimere le parole da: "e la voce numero 122)" fino alla fine del comma».

36.5000/5

ALBONETTI, TECCE, ALLOCCA, ALFONZI

All'emendamento del Governo 36.5000, alla lettera a)*, dopo le parole:* «64)» *aggiungere le seguenti:* «123-*bis*)».

36.5000/6

GIRFATTI

All'emendamento 36.5000, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* sostituire il comma 25 con i seguenti:

"25. All'articolo 51, comma 2-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: 'La disposizione di cui alla lettera *g*-bis) del comma 2 si rende applicabile alla duplice condizione che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione e che il beneficiario mantenga per almeno i due anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di *stock option* non inferiore alla plusvalenza netta d'imposta determinata al momento dell'esercizio. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi due anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro indipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.'.

25-*bis*. Quando non si verificano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui alla leggera *g*-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto di quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, il relativo reddito non rileva ai fini contributivi."».

36.5000/7

POLLEDRI

All'emendamento 36.5000, sostituire le parole da: «Conseguentemente all'articolo 35» *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti»:* «Conseguentemente, all'articolo 35, sopprimere i commi 8, 9 e 10».

Conseguentemente gli importi dell'elenco previsto dall'articolo 25, comma 1, sono aumentati proporzionalmente fino a totale copertura dell'onere.

36.5000/8

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, alle modifiche relative all'articolo 35, di cui alle lettere a), b) *e* c)*, sopprimere le seguenti parole:* «che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» *ovunque ricorrano.*

36.5000/9

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, capoverso: «All'art. 35»*, lettera* a):

al comma 8, lettera a), n. 8-bis*, dopo le parole:* «legge 5 agosto 1978, n. 457» *aggiungere le seguenti:* «Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini»*;*

lettera c):

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica di cui al comma 3 dell'articolo 19-*bis2* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

36.5000/10

EUFEMI

All'emendamento 36.5000, al comma 9 dell'articolo 35, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta non opera».

Conseguentemente:

all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: «salvo quanto previsto dal successivo periodo» *aggiungere le parole:* «4,5 per cento»*;*

al comma 1, dopo le parole: «ad oggetto fabbricati e relative pertinenze» *aggiungere le parole:* «3,5 per cento»*;*

dopo il comma 9, aggiungere le seguenti disposizioni:

«Se il trasferimento avviene esclusivamente tra persone fisiche, in qualità sia di cedenti che di cessionari, salva l'applicazione di altre agevolazioni, l'aliquota del comma 1, primo periodo, è elevata al 6% e quella del comma 1, secondo periodo del 5%»;

«Se il trasferimento dei fabbricati di cui al comma 1 avviene entro 12 mesi ed il solo cedente è una persona fisica, fermo restando il quinto comma ed il comma precedente, l'aliquota è elevata in ogni caso al 5%»*;*

al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, aggiungere le seguenti modifiche:

«Tuttavia, le volture catastali sono soggette all'imposta del 2,5 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 2, se il presupposto oggettivo sono i trasferimenti di cui all'articolo 1, commi 1, 10 ed 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131»;

alla nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, aggiungere la seguente disposizione:

«L'imposta si applica nella misura di 0,0012875 proporzionale per ogni 0,52 euro per i trasferimenti di cui all'articolo 1, commi 1, 10 e 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

*sostituire il comma 10-*quater *con il seguente:*

«10-*quater*. Le operazioni di cessione di fabbricati aventi quali acquirenti le società che esercitano le attività riservate di locazione finanziaria sono soggette al medesimo trattamento delle operazioni di cessione di cui

ai precedenti numeri 8-*bis,* 8-*ter e 8-quater*, come se l'acquirente fosse il soggetto destinato a ricevere in locazione finanziaria il bene immobile e/o il fabbricato; ciò perchè la locazione del bene acquistato intervenga in un arco temporale non superiore a 60 giorni dalla data di stipula della cessione del bene immobile o fabbricato».

36.5000/11

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, lettera d) *sopprimere al capoverso* «10» *le lettere* b) *e* c).

36.5000/12

BENVENUTO

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, alla lettera d)*, comma 10 dopo le parole:* «Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni» *aggiungere le parole:* «non finanziarie».

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

«*d)* all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la parola: "locazione" sono inserite le seguenti: "non finanziaria"».

Al comma 10-ter*, dopo le parole:* «di cui siano parte»*, aggiungere la seguente:* «(i)»*; dopo le parole:* «legge 25 gennaio 1994, n. 86» *aggiungere le seguenti:*

«(ii) imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni e che il cedente non sia a sua volta una impresa avente per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili che in sede di acquisto del bene trasferito abbia beneficiato della presente disposizione;

(iii) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui art. 106 del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 D.Lgs 1º settembre 1993, n. 385,».

Al comma 10-ter*, sopprimere l'ultimo periodo.*

36.5000/13

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, lettera e)*, sopprimere il capoverso* «10-*bis*».

36.5000/14

BENVENUTO

*All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, comma 10-*bis*, lettera* b)*, sostituire le parole:* «3 per cento» *con le seguenti:* «2 per cento».

36.5000/15

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, lettera e)*, sopprimere il capoverso* «10-*ter*».

36.5000/22

IL RELATORE

All'emendamento 36.5000, alla lettera e)*, nel capoverso 10-*ter*, apportare le seguenti modificazioni;*

«*a)* dopo le parole: "legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le seguenti: "ovvero imprese di locazione finanziaria";

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di cui al periodo precedente", sono inserite le seguenti: ", che comunque entra in vigore non prima del 1º gennaio 2007,"».

36.5000/16

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, al capoverso «All'art. 35», *lettera* e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

al capoverso «10-*ter*», *dopo le parole:* «legge 25 gennaio 1994, n. 86»*, inserire le seguenti:* «ovvero effettuate da imprese di locazione finanziaria,»*;*

dopo il capoverso «10-*ter*»*, inserire il seguente:*

«10-*ter*1. Le imprese che beneficiano di contratti di locazione finanziaria sono esonerate dal pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale sui canoni periodici e le imposte dovute al momento del riscatto del bene sono previste in misura fissa».

36.5000/17

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, lettera e) *sopprimere il capoverso* «10-*quater*».

36.5000/18

IL RELATORE

All'emendamento 36.5000, apportare le seguenti modifiche:

«*a)* alla lettera *e)* sostituire il capoverso 10-*quinquies* con il seguente:

"10-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione dell'imposte proporzionali di cui all'articolo 5, della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta"».

36.5000/19

IL RELATORE

All'emendamento 36.5000, apportare le seguenti modifiche:

*alla lettera e) dopo il comma 10-*quinquies*, aggiungere il seguente:*

«10-*sexies*. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5, della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *a*-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, può essere portata, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale».

36.5000/20

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, inserire in fine la seguente lettera:

«*f)* dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

"22-*bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo"».*

36.5000/21

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, inserire, in fine, la seguente lettera:

«*f)* dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

"23-*bis.* Per le cessioni dei beni immobili concessi in locazione finanziaria effettuate a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore, il valore dichiarato non è soggetto a rettifica qualora sia pari o superiore al valore di acquisto sostenuto da parte della società concedente."».

36.5000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «64),»*;*

b) al comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La disciplina di cui al predetto comma continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.»*;*

c) sostituire il comma 25 con i seguenti:

«25. All'articolo 51, comma 2-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera *g*-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".

25-*bis*. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente all'articolo 35, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-*bis)* sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le

loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *b)* e *c)* del successivo numero 8-*ter)* ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-*bis)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al successivo numero 8-*ter)*, escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;";

2) dopo il numero 8-*bis)* è aggiunto il seguente:

"8-*ter)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione."*;*

b) sopprimere la lettera c)*;*

c) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dal successivo articolo 19-*bis*2, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta ret-

tifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-*ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

d) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-*bis)*", sono sostituite dalle seguenti "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-*bis)* e 8-*ter)*,";

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

c) all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a*-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... uno per cento".»*;*

e) dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8-*ter)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, n. 8-*ter)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi... 3 per cento".

10-*ter*. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-*ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale come modificate dal comma 10-*bis*, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

10-*quater*. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*-bis) della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parti devono presentare per la registrazione una dichiarazione entro il 1º ottobre 2006, indicando gli elementi essenziali del contratto, il periodo contrattuale residuo e gli importi convenuti. Per la riscossione dell'imposta di registro si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del predetto decreto n. 131 del 1986. Nella medesima dichiarazione può essere esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione medesima ha effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

35.34

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni: «alla lettera *a),* ai capoversi «8» e «8-*bis», anteporre le seguenti parole:* «nei confronti di un soggetto privato».

Sopprimere le lettere b), c) *e* d).

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.35

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 8, lettera a), *dopo le parole:* «le locazioni e gli affitti» *è aggiunto il seguente periodo:* «esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» *e dopo le parole:* «le cessioni di fabbricati o di porzioni

di fabbricato» *sono aggiunte le seguenti:* «a destinazione abitativa, comprese le relative pertinenze ed».

35.36

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 8, lettera a), *ove ricorrano, dopo le parole:* «di fabbricati», *aggiungere le altre: «ad uso abitativo»*

Conseguentemente, le lettere b) *e* c), *sono soppresse.*

35.37

EUFEMI

AI comma 8, lettera a), *capoverso 8, dopo le parole:* «locati e affittati» *inserire il seguente periodo:* «esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni».

Al capoverso 8-bis*, dopo le parole:* «le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato» *inserire le altre:* «a destinazione abitativa, comprese le relative pertinenze ed».

35.38

EUFEMI

Al comma 8, lettera a), a*l numero 8), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni».

35.39

EUFEMI

Al comma 8, capoverso 8-bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 8-*bis)* e, dopo le parole: «porzioni di fabbricato» aggiungere le altre: «purchè a destinazione abitativa»;

aggiungere i seguenti commi: 8-*ter,* 8-*quater* e 8-*quinquies:*

«8-*ter)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato con destinazione diversa da quella prevista nella lettera 8-*bis),* salvo quanto previsto dalla successiva lettera 8-*quater*);

8-*quater)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato con destinazione diversa da quella prevista nella lettera 8-*bis);* effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c), d)* ed *e)* della Legge 5 agosto 1978, n. 457, se il cedente ed il cessionario hanno congiuntamente optato per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con il conseguente assoggettamento della cessione all'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; l'opzione va esercitata e manifestata nell'atto di trasferimento dell'immobile;

8-*quinquies)* le operazione di cessione di fabbricati aventi quali acquirenti le società che esercitano le attività riservate di loczione finanziaria sono soggette al medesimo trattamento delle operazioni di cessione di cui ai precedenti numeri 8-*bis,* 8-*ter* e 8-*quater,* come se l'acquirente fosse il soggetto destinato a ricevere in locazione finanziaria il bene immobile elo il fabbricato; ciò purchè la locazione del bene acquistato intervenga in un arco temporale non superiore a 60 giorni dalla data di stipula della cessione del bene immobile o fabbricato».

Conseguentemente all'art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, vengono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole «salvo quanto previsto dal successivo periodo:» sono aggiunte le parole «4.5 per cento»;

al comma 1, dopo le parole «ad oggetto fabbricati e relative pertinenze:» sono aggiunte le parole «3.5 per cento»;

dopo il comma 9, vengono aggiunte le seguenti disposizioni:

«Se il trasferimento avviene esclusivamente tra Dersone fisiche. in aualità sia di cedenti che di cessionari, salva l'applicazione di altre agevolazioni. l'aliquota del comma 1, primo periodo, è elevata al 6% e quella del comma 1 secondo periodo al 5%»;

«Se il trasferimento awiene entro 12 mesi ed il solo cedente è una persona fisica, fermo restando il quinto comma ed il comma precedente. l'aliquota è elevata in ooni caso al 5%».

Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte le seguenti modifiche:

all'art. 10, dopo il comma 1 è aggiunta la seguente disposizione:

«Tuttavia, le volture catastali sono soggette all'imposta del 2.5 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, se il presupposto oggettivo sono i trasferimenti di cui all'art. 1, commi 1, 10 ed 11 del testo unico dell'imposta di registro

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

alla nota all'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunta la seguente disposizione:

«L'imposta si applica nella misura di 0,0012875 proporzionale per ogni 0.52 euro per i trasferimenti di cui all'art. 1, commi 1, 10 ed 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131».

All'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta al comma 1 la seguente lettera:

«*m)* l'imposta di registro corrisposta sui contratti di locazione e su quelli di cessione di fabbricati e beni immobili ai sensi deali artt. 1 e 5 del D.P.R. 131/1986».

All'art. 19-*bis* 1, lettera *i)* è aggiunto il seguente comma:

«In ogni caso, è detraibile l'imposta relativa alle opere di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'anno di acquisto del bene immobile o fabbricato e nei due successivi».

35.40

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 8, lettera a), n. 8-bis), *dopo le parole:* «legge 5 agosto 1978, n. 457.», *aggiungere il seguente periodo:* «Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica di cui al comma 3 dell'art. 19-*bis2* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

35.41

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 8, lettera a), *alla fine del punto 8*-bis) *aggiungere le seguenti parole:* «Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini»;

Conseguentemente sopprimere il successivo comma 9.

35.42

EUFEMI

Al comma 8, lettera a), n. 8-*bis,* dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457» *sono aggiunte le seguenti:*

«Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici, comprese le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti od assegnati per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini;»;

35.43

IL RELATORE

Al comma 8, lettera d), *sostituire le parole:* «il n. 127-*ter* è soppresso» *con le seguenti:* «la voce di cui al numero 127-*ter*) è soppressa»;

35.44

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 9.

35.45

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Il comma 9 è abrogato.

35.46

BALDASSARRI

Il comma 9 è abrogato.

35.47

BALDASSARRI

Il comma 9, è sostituto dal seguente:

«9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non si rende applicabile la rettifica di cui all'articolo 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

35.48

EUFEMI

Il comma 9, è sostituto dal seguente:

«9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica di cui al comma 3 dell'articolo 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

35.49

IL RELATORE

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 8» *e le parole:* «n. 450» *con le seguenti:* «n. 405»;

35.50

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma, 9 le parole: «tre rate» sono sostituite da: «cinque rate».

35.51

EUFEMI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* Ai fini IVA, le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che concedono gli alloggi in locazione a canone stabilito in convenzione dal Comune, si intendono equiparate alle cooperative a proprietà indivisa».

35.52

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis.* L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-*bis*2 del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti.»

35.53

EUFEMI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis.* L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-*bis*2 del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti.»

35.54

IL RELATORE

Al comma 10, sostituire le parole: «articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma» *con le seguenti:* «articolo 5, comma 2, secondo periodo, e nell'articolo 40, comma 1», *le parole:* «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al» *e la parola:* «aggiunte» *con la seguente:* «inserite»;

35.55

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, PERRIN, RUBINATO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 8, 9 e 10 non si applicano per tutte le operazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del presente decreto salvaguardando la detraibilità delle fatture emesse.»

35.56

LUSI, MORGANDO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis.* Gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8 e 10 debbono essere assolti entro il 31 ottobre 2006».

35.57

IL RELATORE

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «imposte sui redditi,» *inserire le seguenti:* «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

35.58

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 12.

35.59

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 12.

35.60

MANZIONE

Sopprimere il comma 12.

35.61

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 12.

35.62

IL RELATORE

Al comma 12, sostituire la parola: «aggiunti», *con la seguente:* «inseriti».

35.63

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 12, dopo le parole: «i soggetti di cui al primo comma», *sno inserite le seguenti:* «aventi compensi superiori a 25.000 euro»

35.64

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, dopo le parole: «di cui al primo comma» *inserire le seguenti:* «qualora realizzino compensi annui maggiori a 300.000,00,»; *al secondo periodo, sostituire le parole:* «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» *con le seguenti:* «per importi superiori a 3.000,00 euro.».

35.65

CICCANTI, POLI

Al comma 12 dopo la parola: «obbligatoriamente» *aggiungere le seguenti:* «anche se non in via esclusiva». *Al termine del secondo periodo sostituire le parole:* «100 euro» *con le parole:* «1000 euro».

35.66

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 12, sopprimere il secondo capoverso.

35.67

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SALA

Al comma 12 sopprimere il secondo periodo.

35.68

LEGNINI

Al comma 12, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

35.69

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 12 il secondo periodo è soppresso.

35.70

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 12 sopprimere le parole da: «I compensi in danaro» *sino alla fine del comma.*

35.71

LUSI

Al comma 12, secondo periodo, le parole da: «i compensi in denaro» *fino a* «cento euro» *sono soppresse.*

35.72

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «riscossi esclusivamente mediante», *inserire la seguente parola:* «baratto, o scambio di beni o prestazioni».

È soppresso tutto il resto del comma.

35.73

LEGNINI

Al comma 12, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «100 euro» *con le seguenti:* «12.500 euro».

35.74

LEGNINI

Al comma 12, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «100 euro» *con le seguenti:* «3.000 euro».

35.75

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

AI comma 12 sostituire le parole: «100 euro» *con le seguenti:* «3 mila euro».

35.76

MORGANDO

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» *con le seguenti:* «1.000 euro».

35.77

MANZIONE

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» *con le seguenti:* «1.000 euro».

35.78

LUISI

Al comma 12, secondo periodo, il numero «100» *è sostituito dal numero* «500».

35.79

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «100 euro», *con l'altra:* «500 euro».

35.80

DE SIMONE, BARBOLINI

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» *con le seguenti:* «500 euro».

35.81

EUFEMI

Al comma 12 sostituire le parole: «100 euro», *con le altre:* «300 euro».

35.82

ROSSA

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» *con le seguenti:* «250 euro».

35.83

LUSI, RUBINATO

Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-*bis.* Dopo la nota 3-*ter* del comma 2-*bis* dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, è aggiunta la seguente nota:

3-*quater.* Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti, di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quale che sia la periodicità di emissione».

«12-*ter.* Le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 12-bis si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2007».

35.84

EUFEMI

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12.-*bis.* Dopo la lettera *b)* dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) i compensi pagati per prestazioni relativi ad arti e professioni nelle forme previste dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 223 del 4 luglio 2006 fino al limite di 2.500 euro"».

35.85

EUFEMI

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12.-*bis.* Dopo la lettera *b)* dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) i compensi pagati per prestazioni relativi ad arti e professioni nelle forme previste dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006"».

35.86

MANZIONE

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-*bis.* All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti degli esercenti arti e professioni che osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del presente decreto».

35.87

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-*bis.* All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti degli esercenti arti e professioni che osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del presente decreto».

35.87a

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«12-*bis*. Il limite di 100 euro di cui al comma 12 si applica a decorrere dal 1º luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro».

35.88

MANZIONE

Sopprimere il comma 13.

35.89

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 13.

35.90

IL RELATORE

Al comma 13, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al»; *al capoverso 5*-bis, *all'alinea, sostituire le parole:* «comma 1» *con le seguenti:* «primo comma» *alla lettera* a), *sostituire la parola:* «controllate» *con la seguente:* «controllati» *e le parole:* «comma 1» *con le seguenti:* «primo comma» *e, alla lettera* b), *sostituire la parola:* «amministrate» *con la seguente:* «amministrati»;

35.91

IL RELATORE

Al comma 14, sostituire le parole: «precedente comma» *con le seguenti:* «comma 13»;

35.92

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 15 e 16.

Conseguentemente, all'articolo 37 sopprimere il comma 51.

35.93

IL RELATORE

Al comma 15, all'alinea, sopprimere la parola: «del»; *alla lettera* a), *capoverso 1, dopo le parole:* «che risultano applicando» *inserire le seguenti:* «le seguenti percentuali» *sostituire le parole:* «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al», *le parole:* «comma 1» *con le seguenti:* «primo comma» *e le parole:* «dei precedenti periodi» *con le seguenti:* «del primo periodo»; *alla lettera* b), *capoverso 3, sostituire le parole:* «articolo 8-*bis,* comma 1» *con le seguenti:* articolo 8-*bis,* primo comma»; *alla lettera* d), *capoverso 4-bis, sostituire le parole:* «n. 600 del 1973» *con le seguenti:* «29 settembre 1973, n. 600».

35.94

BALDASSARI, AUGELLO, SAIA

Al comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) *le parole:* "2 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "1,3 per cento;

b) *le parole:* "6 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "5,2 per cento;

c) *le parole:* "1,50 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "1 per cento;

d) *le parole:* "4,75 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* 4 per cento;».

35.95

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 15, lettera a) *capoverso* «1» *al punto* a) *sostituire le parole:* «2 per cento» *con le seguenti:* «1 per cento» *e al punto* c) *sostituire le parole:* «il 15 per cento» *con le seguenti:* «il 3 per cento».

Sopprimere le lettere b) *e* c).

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.96

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 15 lettera a) *la parola:* «2 per cento» *è sostituita da:* «1,5 per cento».

35.97

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 15 lettera a) *la parola:* «6 per cento» *è sostituita da:* «5 per cento».

35.98

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 15 lettera a) *la parola:* «18 per cento» *è sostituita da:* «16 per cento».

35.99

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 15 lettera b) le parole: «1,50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «1 per cento».

35.100

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 15 lettera b) le parole: «4,75 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «4 per cento».

35.101

IL RELATORE

Al comma 16 sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 15».

35.102

LUSI

Dopo il Comma 16, sono aggiunti i seguenti:

«16-*bis*. Sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 13 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1º gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 4 luglio 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 4 luglio 2006;

16-*ter*. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 16-*bis* devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione;

16-*quater*. Ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sosti-

tutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta nè costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario;

16-*quinquies*. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».

35.103

IL RELATORE

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

35.104

IL RELATORE

Al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 37-bis del» *inserire le seguenti:* «decreto del Presidente della Repubblica».

35.105

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 19 e 20.

35.106

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

I commi 19 e 20 sono soppressi.

35.107

IL RELATORE

Al comma 19, sostituire le parole: «precedente comma» *con le seguenti:* «comma 121».

35.108

IL RELATORE

Al comma 20, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 19».

35.109

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.110

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere il comma 22.

35.111

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 22, sopprimere le parole da: «Con le medesime modalità» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.112

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 22, sostituire le parole da: «Con le medesime modalità» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, dopo la lettera *d)* inserire la seguente: "d-*bis)* le spese di mediazione sostenute per l'acquisto o la vendita di un bene immobile."».

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.113 (testo 2)

EUFEMI

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22. bis – Dopo la lettera *b)* dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) dal 1º gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità"».

35.113

EUFEMI

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22. bis – Dopo la lettera *b)* dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare a adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 2.500 per ciascuna annualità"».

35.1000/1

BENVENUTO

All'emendamento 35.1000, prima del capoverso 23-bis*, premettere il seguente:*

«22-*bis.* Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decerto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato».

35.1000/2

CICCANTI

All'emendamento 35.1000, capoverso 23-bis*, secondo periodo, sopprimere le parole da:* «relativamente alle cessioni di immobili» *fino a:* «della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

35.1000/3

BENVENUTO

All'emendamento 35.1000, capoverso 23-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«5-*ter.* Per le cessioni di beni immobili concessi in locazione finanziaria effettuate a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore, il valore dichiarato non è soggetto a rettifica qualora sia pari o superiore al valore di acquisto sostenuto da parte della società concedente».

35.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-*bis*. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle di-

sciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".».

35.114

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

«23-*bis*. Quanldo la cessione dell'immobile gode delle agevolazioni per la prima casa di abitazione, l'eventuale mediazione si considera, a tutti gli effetti, operazione accessoria».

35.115

IL RELATORE

Al comma 24, alla lettera a), sostituire le parole: «53-bis» *con le seguenti:* «Art. 53-bis», *dopo le parole:* «n. 600» *inserire il segno d'interpunzione:* «,», *sostituire le parole:* «e catastale di cui al» *con le seguenti:* «e catastale previste dal testo unico di cui al» *e dopo le parole:* «n. 347» *sostituire il segno di interpunzione:* «.» *con il seguente:* «;»; *alla lettera b), sostituire la parola:* «inserito» *con la seguente:* «aggiunto».

35.116

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 25 e 26.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.117

EUFEMI

Sopprimere i commi 25 e 26.

35.2000

IL GOVERNO

Al comma 25, sostituire le parole: «dal direttore generale» *con le seguenti:* «dai direttori generali».

35.118

IL RELATORE

Al comma 25, sostituire le parole: «comma 6» *con le seguenti:* «sesto comma».

35.118a

IL RELATORE

Dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

«25-*bis).* Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.

25-*ter*. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004».

35.119

IL RELATORE

Al comma 26, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 25».

35.120

RIPAMONTI

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

«26-*bis.* Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti della Riscossione Spa o delle società dalla stessa partecipate che possono utilizzare ed accedere ai dati.

26-*ter.* L'utilizzazione e l'accesso ai dati di cui ai commi 25 e 26 è consentito sulla base di un criterio di proporzionalità commisurato all'entità del credito vantato dall'amministrazione definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

35.120a

IL RELATORE

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-*bis.* Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati».

35.121

LUSI

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

«26-*bis.* All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera *e)*, inserire le seguenti:

"*e*-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"».

35.122

LUSI

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

«26-*bis.* All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 40, è aggiunto, alla fine del periodo, il seguente: "Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati comunicazione scritta contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo. Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere effettuato sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo."».

35.123

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, TURANO

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-*bis.* Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

35.124

EUFEMI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-*bis.* Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

35.125

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-*bis.* Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

35.126

LEGNINI, VITALI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis.* Le facoltà previste dai commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle loro entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

35.127

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 27.

35.128

D'AMICO, MORGANDO

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«*27.* All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le imprese di assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione del ramo r.c. auto, somme di denaro a titolo di risarcimento, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e, se disponibile, dei soggetti che hanno effettuato prestazioni che sono state specificamente considerate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate."».

35.129

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«*27.* All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le imprese di assicurazioni che erogano, in ragione di contratti di assicurazione del ramo r.c. auto, somme di denaro a titolo di risarcimento, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e, se disponibile, dei soggetti che hanno effettuato prestazioni che sono state specificamente considerate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate."».

35.129a

IL RELATORE

Al comma 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a)* al primo periodo, sopprimere le parole: "la causale del predetto versamento"*;*

b) dopo le parole: "1º ottobre 2006" è aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata"».

35.130

MORGANDO

Al comma 27, secondo capoverso, dopo le parole: «delle trasmissioni» *aggiungere le seguenti:* «mediante posta elettronica certificata».

35.131

FORMISANO

Al comma 28, prima della parola: «L'appaltatore» *aggiungere le seguenti:* «Per tutti i subappalti di valore superiore a euro 100.000».

Alla fine del comma 28, aggiungere la frase: «La solidarietà di cui al presente comma si applica dal superamento del limite di somma indicato anche per effetto di più subappalti.».

35.132

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 28, sostituire le parole: «L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento» *con le seguenti:* «L'appaltatore verifica l'effettuazione e il versamento».

35.133

CICCANTI

Al comma 28, dopo le parole: «in solido con il subappaltatore» *inserire le seguenti:* «entro il limite di un anno dalla cessazione del subappalto» *e dopo le parole:* «a cui è tenuto il subappaltatore» *inserire le seguenti:* «concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati in subappalto».

35.134

FLUTTERO, CURTO

Il comma 29 è sostituito dal seguente:

«La responsabilità solidale viene meno se il subappaltatore presenta all'appaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva

(Durc) e l'assolvimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

L'appaltatore è altresì sollevato da ogni responsabilità per le omissioni documentali del subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione».

35.135

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Il comma 29 è sostituito dal seguente:

«La responsabilità solidale viene meno se il subappaltatore presenta all'appaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva (Durc) e l'assolvimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

L'appaltatore è altresì sollevato da ogni responsabilità per le omissioni documentali del subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione».

35.136

CICCANTI

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, a seguito di formale richiesta al subappaltatore della relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Nel caso di mancata esibizione della documentazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta ovvero di contestazione in ordine alla correttezza degli adempimenti, la responsabilità solidale viene meno laddove l'appaltatore segnali tempestivamente all'autorità competente per la vigilanza la mancata esibizione della documentazione ovvero le ragioni della contestazione».

35.137

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 29, sostituire le parole: «La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica,» *con le seguenti:* «La verifica da parte dell'appaltatore avviene».

35.138

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 29, sopprimere le parole: «la relativa documentazione» *ed inserire le seguenti:* «specifica dichiarazione di responsabilità».

35.139

PETERLINI, PINZGER, MOLTALBANO, PERRIN

Sopprimere il comma 30.

35.140

CICCANTI

Al comma 31 dopo le parole: «è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore» *inserire il seguente periodo:* «Nel caso di mancata notifica degli atti al responsabile in solido, viene meno la garanzia della responsabilità solidale».

35.141

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 32 sopprimere le parole: «previa esibizione» *ed inserire le parole:* «previo rilascio»; *inoltre sopprimere le parole:* «della documentazione» *ed inserire le parole:* «di specifica dichiarazione di responsabilità».

35.142

IL RELATORE

Al comma 33, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 32».

35.143

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 33 sopprimere le parole: «200.000» *ed inserire le parole:* «50.000».

35.144

CICCANTI

AI comma 33, dopo le parole: «è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.» *inserire il seguente capoverso:* «Nel caso di contestazione in ordine alla correttezza degli adempimenti, la sanzione non si applica laddove il committente segnali tempestivamente all'autorità competente per la vigilanza le ragioni della contestazione».

35.145

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'approvazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e su-

bappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente».

35.146

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 34 con il seguente:

«34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'approvazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente».

35.147

CICCANTI

Sostituire il comma 34 con il seguente:

«34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'approvazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, fomiture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti al fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

35.148

EUFEMI

Al comma 34 sono apportate le seguenti modifiche:

«*a)* le parole: "Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2006 in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente alla predetta data,"»;

«*b)* in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate le verifiche che il committente deve effettuare prima di procedere al pagamento del corrispettivo e le altre modalità attuative della disposizione"».

35.149

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 34 sono apportate le seguenti modifiche:

«*a)* le parole: "Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2006 in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente alla predetta data,"»;

«*b)* in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate le verifiche che il committente deve effettuare prima di procedere al pagamento del corrispettivo e le altre modalità attuative della disposizione"».

35.150

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 34 sono apportate le seguenti modifiche:

«*a)* le parole: "Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2006 in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente alla predetta data,"»;

«*b)* in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate le verifiche che il committente deve effettuare prima di procedere al pagamento del corrispettivo e le altre modalità attuative della disposizione"».

35.151

IL RELATORE

Al comma 34, sostituire le parole: «all'entrata» *con le seguenti:* «alla data di entrata», *dopo le parole:* «n. 633» *inserire il segno d'interpunzione:* «,» *e sostituire le parole:* «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

35.152

ROSSI Paolo

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis.* Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno

fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

35.153

RIPAMONTI

Al comma 35 sopprimere il terzo periodo.

35.154

IL RELATORE

Al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: «articolo 53 del» *inserire le seguenti:* «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al».

35.155

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-*bis.* All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

35-*ter*. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro"».

35.156

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Il controllo periodico delle imprese aventi dimensioni superiori ai limiti previsti dagli studi di settore, è esteso anche ai soggetti che percepiscono contributi in conto capitale od in conto interessi superiori a 5.000 euro dallo Stato, da regioni o province, o da società a partecipazione pubblica. In caso di accertamento per occultamento di base imponibile o mancato versamento di imposte, l'erogazione del contributo, se in corso, viene sospesa dopo la sentenza sfavorevole della Commissione tributaria provinciale ed il contributo revocato dopo la sentenza sfavorevole al contribuente della Commissione tributaria regionale. Il contributo è stato in tutto o in parte erogato, deve essere restituito all'ente o società pubblica. Il contribuente, per un periodo non inferiore a 10 anni, non può ottenere, anche indirettamente, altri contributi».

35.157

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per le prestazioni.

Il Ministro dell'economia è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente, con analoghe società estere».

35.158

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis.* Al fine di contrastare l'evasione fiscale e per favorire il recupero di imposte il Ministro dell'Economia deve redigere un apposito protocollo d'intesa con la Repubblica Argentina entro il 31 dicembre 2006».

35.159 (testo 2)

RIPAMONTI, DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal da 1º agosto 2006.

35-*ter*. All'articolo 1 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266 dopo il comma 121 aggiungere il seguente: 121-*bis* A decorrere dal 1º agosto 2006 la quota di cui al comma precedente è pari al 36 per cento nei limiti di quarantottomila euro per abitazione».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 79 milioni di euro nell'anno 2006, e di 17 milioni di euro nel 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2006 gli accantonamenti relativi al ministero degli affari esteri e al ministero della salute e per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

35.159

RIPAMONTI, DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal da 1º agosto 2006.

35-*ter*. All'articolo 1 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266 dopo il comma 121 aggiungere il seguente: 121-*bis* A decorrere dal 1º agosto 2006 la quota di cui al comma precedente è pari al 36 per cento».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 79 milioni di euro nell'anno 2006, e di 17 milioni di euro nel 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2006 gli accantonamenti relativi al ministero degli affari esteri e al ministero della salute e per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

Art. 36.

36.1

PETERLINI, PINZGER, MONTALBANO, PERRIN

Sopprimere l'articolo.

36.2

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 1.

36.3

FLUTTERO, CURTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, l'aliquota è innalzata all'11 per cento per tutti prodotti del settore dolciario e da forno».

36.4

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «62), 64),».

36.5

LEGNINI, ROSSA, BARBOLINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « 62, 64),».

36.6

MORGANDO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «62), 64)».

36.7

MENARDI

Al comma 1, sopprimere i numeri: «62), 64)».

36.8

FLUTTERO

Al comma 1, sopprimere i numeri: «62)» *e* «64)».

36.145 (*già* 34.0.7)

MORGANDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cui ai numeri 62), 64)».

Conseguentemente, dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 139 milioni di euro annui».

36.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «62), 64)»

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.10

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 1, sopprimere le voci: «62) e 64)».

Conseguentemente all'articolo 37 dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-*bis*. A decorrere dal 4 agosto 2006, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 139 milioni di euro».

36.11

EUFEMI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ai numeri 62), 64), e 127-*decies)*».

36.12

EUFEMI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ai numeri 62), 64), e 127-*decies*)» *e aggiungere le parole:* «numero 82».

36.13

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, COLOMBO Furio, D'AMICO, MORGANDO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai numeri 62), 64), 123-*bis*, 127-*decies*» *con le seguenti:* «di cui al numero 123-*bis*».

36.14

EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai numeri 62), 64), 123-*bis*, 127-*decies*» *con le seguenti:* «di cui al numero 123-*bis*».

36.15

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai numeri 62), 64), 123-*bis*, 127-*decies*» *con le seguenti:* «di cui al numero 123-*bis*».

36.16

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 1 è soppresso il numero «64».

36.17

BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «64),».

36.18

CICCANTI, FORTE, ZANOLETTI, POLI, LIBÈ, MANINETTI, NARO, MONACELLI, MAFFIOLI, EUFEMI, MARCONI, RUGGERI

Al comma 1, sopprimere il riferimento al numero 64 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per la copertura delle minori entrate, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 fino al completamento dell'importo.

36.19

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «123-*bis*)».

36.20

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «123-*bis*)».

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-*bis.* A decorrere dal 4 agosto 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 136 milioni di euro».

36.20a

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, 127-*decies*».

36.21

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.22

MORGANDO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» *fino alla fine del comma.*

36.23

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» *fino alla fine del comma.*

36.24

GALARDI, GARRAFFA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» *fino a:* «rinnovabili;».

36.25

SCHIFANI, POSSA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce» *fino alle parole:* «energetiche rinnovabili».

Conseguentemente, i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono proporzionalmente ridotti.

36.26

CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico» *sopprimere le parole:* «derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili» *ed aggiungere le seguenti:* «riconducibili al Servizio Energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999 o effettuati con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili».

36.27

BALDASSARRI

Sopprimere i commi 2 e 3.

36.28

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.29

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «n. 633, del» *inserire le seguenti:* «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al»*, dopo le parole:* «n. 131 del» *inserire le seguenti:* «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al» *e dopo le parole:* «n. 917» *inserire il segno d'interpunzione:* «,».

36.30

MORGANDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «un'area è da considerare fabbricabile» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

36.31

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, in fine, sostituire le parole da: «adottato dal comune,» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «approvato e vigente»

36.32

MOLINARI, RUBINATO

Al comma 2, le parole: «adottato dal comune» *sono sostituite dalla seguente:* «approvato».

Conseguentemente, le parole: «dall'approvazione della regione e» *sono soppresse.*

36.33

LEGNINI

Al comma 2, sostituire la parola: «adottato» *con la seguente:* «approvato» *e sopprimere le seguenti parole:* «dall'approvazione della regione e».

36.34

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire la parola: «adottato» *con la seguente:* «approvato».

36.35

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2, sostituire le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» *con le seguenti:* «definitivamente approvato con legge regionale».

36.36

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 2, sostituire le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» *con le seguenti:* «definitivamente approvato con legge regionale»

36.37

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 2 sopprimere le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione».

36.38

LUSI

Alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo il trattamento tributario applicato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non si fa luogo a rimborsi».

36.39

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «L'avvenuto pagamento ai sensi del presente comma, non ha effetti ai fini del regime edificatorio dell'area e non attribuisce comunque diritto a rimborso o compensazione nel caso di modificazione della destinazione per effetto di vincoli sopravvenuti ai sensi della pianificazione urbanistica.»

36.40

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

36.41

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 3».

36.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)*, corrisposti", sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti"».

36.42

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Soppimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.43

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi 5 e 6.

36.44

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

36.45

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «testo unico» *inserire le seguenti:* «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,».

36.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2".

6-*ter*. La disposizione del comma 6-*bis* si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

36.46

BALDASSARRI

Sopprimere il comma 7.

36.47

BENVENUTO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è assunto in misura pari a quella risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da atti di acquisizione o perizie anteriori alla medesima data. In mancanza il costo attribuibile alle aree è quantificato in misura pari a1 7 per cento e, per i fabbricati industriali, al 10 per cento del costo complessivo».

36.48

BALDASSARRI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza qualora detto costo risulti superiore alle spese necessarie per la demolizione dei fabbricati ivi esistenti e dello sgombero dai detriti».

36.49

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.50 (Testo 2)

CICCANTI

Il comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».

36.50

CICCANTI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili».

36.51

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili»,

---

36.52

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili.»

36.53

AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.»

36.54

ENRIQUES

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra il costo

storico esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo storico complessivo».

36.55

ENRIQUES

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra il costo storico esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo storico complessivo».

36.56

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» *e* «30 per cento» *rispettivamente con le seguenti:* «10 per cento» *e* «10 per cento».

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.57

BATTAGLIA Giovanni

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai fabbricati strumentali delle imprese agricole».

36.58

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese del settore agricolo».

Conseguentemente all'articolo 37 dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

««57-*bis*. A decorrere dal 4 agosto 2006, le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e suc-

cessive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura dell'1 per cento».

36.59

EUFEMI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

36.60

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

36.61

ENRIQUES

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrerere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento residuo relative ai fabbricati costruiti od acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti, fatti salve le quote di ammortamento già effettuate».

36.62

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 8, dopo la parola: «decreto» *sono soppresse le seguenti:* «anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodi di imposta precedenti».

36.63

FLUTTERO, CURTO

Al comma 8, dopo la parola: «decreto» *sono soppresse le seguenti:* «anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodo di imposta precedenti».

36.64

EUFEMI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, per effetto del mutato regime fiscale delle operazioni attive che andrà a determinarsi, i crediti per imposta sul valore aggiunto non ancora oggetto di detrazione, di rimborso e/o di cessione nell'ambito delle liquidazioni di cui al comma 4 del D.M. 13 dicembre 1979, nell'ultima delle liquidazioni operate alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, da parte delle società o enti, diverse da quelle che svolgono l'attività di locazione finanziaria, che hanno per oggetto esclusivo, principale o prevalente l'attività immobiliare di cui ai numeri 8), 8-*bis*), 8-*ter*), 8-*quater*) e 8-*quinquies*) del D.P.R. 633/1972, sono riconosciuti in detrazione, a rimborso e o nell'ambito delle liquidazioni di cui al citato D.M. 13 dicembre 1979 per un importo del 50% del relativo importo capitale, senza considerare gli interessi maturati e maturandi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma l'applicazione del comma 4 dell'art. 19-*bis* 2 del D.P.R. 633/1972 per l'eventuale imposta sul valore aggiunto addebitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto ed il mutamento del regime fiscale di cui al precedente comma 8 dell'art. 36 del presente decreto non è da intendersi quale diverso utilizzo di beni ammortizzabili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19-*bis*.2 del d.P.R. 633/1972.

9-*bis.* In ogni caso, la perdita sui crediti per imposta sul valore aggiunto determinatasi in applicazione delle disposizioni del comma precedente, se subite da una società o ente di cui ai Titoli V e VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, viene contabilizzata, ai fini del bilancio d'esercizio in dieci rate costanti nel conto economico della società ovvero, su opzione, a decremento per l'integrale importo delle riserve di patrimonio netto. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi di dette perdite è consentita, in deroga alle disposizioni del comma 5 dell'art. 101 e del comma 4 dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 917/1986, nell'unico periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto.

9-*ter.* Il comma 3 dell'art. 19-*bis*.2 del d.P.R. 633/1972 è soppresso».

36.65

IL RELATORE

Al comma 9 sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

36.66

IL RELATORE

Al comma 10 sostituire le parole: «medesimo testo unico» *con le seguenti:* «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» *e sostituire la parola:* «aggiunte» *con la seguente:* «inserite».

36.67

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 12 e 13.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.68

IL RELATORE

Al comma 12, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al»; *alla lettera a), numero 1), sostituire la parola:* «aggiunte» *con la seguente:* «inserite»; *alla lettera b) sostituire la parola:* «soppressa» *con la seguente:* «abrogata».

36.69

LUSI

Al comma 12, lettera a), numero 2), la parola: «produttiva» *è sostituita dalle seguenti:* «commerciale ai fini del presente Testo unico».

36.70

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 12, lettera a), al n. 2) sostituire la parola: «produttiva» *con la seguente:* «economica».

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.71

IL RELATORE

Al comma 13, sostituire le parole: «predetto testo unico» *con le seguenti:* «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» *e dopo le parole:* «comma 12» *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

36.72

CICCANTI

Al comma 13, le parole: «ma non oltre l'ottavo» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza alcun limite di tempo».

36.73

BENVENUTO

Al comma 13, le parole: «ma non oltre l'ottavo» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza alcun limite di tempo».

36.74

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.75

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 15.

36.76

SCHIFANI, SCARPA BONAZZA BUORA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'articolo 36 il comma 15 è sostituito con il seguente:

«all'articolo 33 comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo le parole: «i trasferimenti di beni immobili» *aggiungere le seguenti parole:* «relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Conseguentemente i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono proporzionalmente ridotti.

36.77 (Testo 2)

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTATO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 15 è sotituito dal seguente:

«15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferirmenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la defini-

zione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

36.77

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 15 è sotituito dal seguente:

«15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferirmenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

36.78

FLUTTERO, CURTO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

36.79

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; le disposizioni in esso contenute continuano ad applicarsi per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti esclusivamente all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione».

36.80

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 15, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.».

36.81

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

All'articolo 36, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "dell'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento".»

36.82

AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma precedente, le agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano ai trasferimenti di immobili appartenenti ad aree sog-

gette a piani urbanistici particolareggiati all'interno di aree di sviluppo industriale o di aree artigianali.»

36.83

AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. In deroga a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della lege 23 dicembre 2000 n. 388 si applicano ai trasferimenti di immobili in piani urbanisti particolareggiati, diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione».

36.84

IL RELATORE

Al comma 16, alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

36.85

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 16 sopprimere la lettera a).

36.86

IL RELATORE

Al comma 18, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

36.87

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 20.

36.88

IL RELATORE

Al comma 20, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al» *e la parola:* «soppresso» *con la seguente:* «abrogato».

36.89

IL RELATORE

Al comma 21, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 20».

36.90

PALLARO, REBUZZI

Sopprimere il comma 22.

36.91

IL RELATORE

Al comma 22, alinea, sostituire le parole: «approvato, con» *con le seguenti:* «, di cui al» *e la parola:* «settembre» *con la seguente:* «dicembre».

36.92

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 22 sopprimere la lettera b).

36.93

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 22 aggiungere infine la seguente lettera:

«*c)* alle persone fisiche non residenti non spetta la "*no-tax*" area».

36.94

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 22 aggiungere infine la seguente lettera:

«*c)* alle persone fisiche non residenti non spetta la *no-tax* area sui redditi da fabbricati».

36.95

BENVENUTO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente comma:

"1-*quater* L'erogazione di finanziamenti, comunque denominati e da chiunque effettuati, finalizzati all'acquisto di beni immobili, deve essere effettuata esclusivamente mediante assegni circolari, muniti della clausola «non trasferibile», emessi a favore della parte venditrice per un importo pari alla somma erogata, e incassabili solamente mediante accredito di conto corrente"».

36.96

MORGANDO, BANTI, RUBINATO

Sopprimere il comma 23».

Conseguentemente, dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti

alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 171 milioni di euro annui».

36.97

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Sopprimere il comma 23.

36.98

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-*bis* è modificato come segue:

"4-*bis.* Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel richiamato comma 1 dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per gli importi eccedenti tale cifra"».

36.99

EUFEMI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-*bis* è modificato come segue:

"4-*bis*. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel

richiamato comma 1 dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per gli importi eccedenti tale cifra"».

36.100

ROILO

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Nell'articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 54 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fme rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 17"».

36.101

CICCANTI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, al comma 4-*bis* le parole: "che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano superato l'età di 55 anni"».

36.102

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Nell'articolo 19 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-*bis* è soppresso con effetto dal 1º gennaio 2007».

36.103

RUBINATO, MORGANDO

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le incentivazioni all'esodo dei lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 19, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono riconosciute limitatamente agli esodi individuali effettuati sulla base di accordi collettivi».

36.104

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-*bis* è modificato come segue:

"4-*bis.* Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di ,cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel

richiamato comma l dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per gli importi eccedenti tale cifra"».

36.105

IL RELATORE

Al comma 23, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al» *la parola:* «settembre» *con la seguente:* «dicembre» *e la parola:* «soppresso» *con la seguente:* «abrogato».

36.106

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 23 aggiungere in fine le parole: «con effetto dal 1º gennaio 2007».

36.107

CICCANTI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. La disposizione di cui al comma precedente si applica con riferimento alle somme il cui diritto alla percezione si verifica a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento».

36.108

LUSI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Per le pattuizioni degli incentivi all'esodo aventi data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore prima della soppressione».

36.109

BALDASSARRI

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-*bis*. Le modifiche all'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal precedente comma hanno effetto per gli incentivi all'esodo corrisposti a partire dal 1º gennaio 2007».

36.110

ROILO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Le modifiche all'articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, di cui al comma precedente hanno effetto per gli incentivi all'esodo corrisposti a partire dal 1º gennaio 2007».

36.111

IL RELATORE

Al comma 24, sostituire le parole: «comma 1» *con le seguenti:* «primo comma»*, la parola:* «aggiunte» *con la seguente:* «inserite» *e, dopo la parola:* «permettere», *sopprimere il segno d'interpunzione:* «,».

36.112

IL RELATORE

Al comma 25, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al» *e la parola:* «soppressa» *con la seguente:* «abrogata».

36.113

D'AMICO

Al comma 26 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modifica di cui al comma 25 non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, relativamente ai piani di azionariato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

36.114

EUFEMI

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modifica di cui al comma 25 non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativamente ai piani di azionariato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

36.115

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 27 e 28.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.116

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 27.

36.117

IL RELATORE

Al comma 27, alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

36.118

CICCANTI, POLI, FORTE

Al punto 3 del comma 27 sopprimere le parole: «nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5».

Al termine del primo periodo dopo le parole: «... in essi» *inserire le parole:* «le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, il computo previsto nel periodo precedente è ammesso non oltre il decimo periodo d'imposta successivo».

36.119

IL RELATORE

Al comma 29, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al»; *alla lettera a), numero 1), alinea, sostituire la parola:* «aggiunti» *con la seguente:* «inseriti»; *alla lettera a), numero 2), sostituire la parola:* «aggiunto» *con la seguente:* «inserito»; *alla lettera b), sostituire la parola:* «aggiunta» *con la seguente:* «inserita».

36.120

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 29, lettera a) *sopprimere i commi 1*-bis *e 1*-ter.

36.121

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 29, alla lettera a), alinea 1) è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies.* Sono consentiti gli ammortamenti anticipati».

36.122

SAIA, AUGELLO

Al comma 29, lettera a) sopprimere il punto 2.

36.123

LUSI

Sostituire il comma 29, lettera a), numero 2), con il seguente:

«2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le predette spese sono integralmente deducibili a condizione che siano analiticamente adebitate nella fattura, indipendentemente dal soggetto che ha anticipato le spese medesime"».

36.124

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 29, lettera a), al punto 2 sostituire le parole: «se sostenute dal committente» *fino a:* «nella fattura» *con le seguenti:* «anche se anticipate dal professionista e rimborsate dal committente. Sono altresì deducibili in capo a quest'utlimo le spese direttamente sostenute in correlazione al mandato professionale».

36.125

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 29, lettera a), al comma 2 sopprimere le parole: «e da questi addebitate in fattura».

36.126

EUFEMI

Sopprimere il comma 30.

36.127

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Sopprimere il comma 30.

36.128

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sopprimere il comma 30.

36.129

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sopprimere il comma 30.

36.130

EUFEMI

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

«30. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 51 del medesimo testo unico.

30-*bis*. La disposizione di cui al comma 30 si applica ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 51 del medesimo testo unico che concorrono a formare il reddito imponibile per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

36.131

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sostituire il comma 30, con i seguenti:

«30. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui alcomma 8-*bis* dell'articolo 51 delmedesimo testo unico.

30-*bis*. La disposizione di cui al comma 30 si applica ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 51 del medesimo testo unico che concorrono a formare il reddito imponibile per il pe-

riodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

36.132

IL RELATORE

Al comma 30, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

36.133

MICHELONI, BENVENUTO, LEGNINI, POLLASTRI, RANDAZZO

Sopprimere il comma 31.

36.134

IL RELATORE

Al comma 31, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

36.135

BARBOLINI

Al comma 31, dopo le parole: «è abrogato» *aggiungere le seguenti:* «a decorrere dalla data di scadenza di validità del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2005».

36.136

BENVENUTO, MICHELONI, LEGNINI, POLLASTRI, RANDAZZO

Al comma 31, dopo la parola: «è abrogato» *aggiungere le altre:* «a decorrere dalla data di scadenza di validità del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2005».

36.137

IL RELATORE

Al comma 33, dopo le parole: «articolo 13, comma 1» *inserire il segno d'interpunzione:* «,».

36.138

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 33 sopprimere le parole: «l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

36.139

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 34.

36.139a

BALDASSARI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 34.

36.140

EUFEMI

Sopprimere il comma 34.

36.141

FLUTTERO, CURTO

Il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di versamento della seconda ovvero unica rata dell'acconto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2007, si as-

sume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizione del presente decreto».

36.3000

IL GOVERNO

Al comma 34, sostituire le parole: «ai fini dell'imposta sul reddito delle società» *con le seguenti:* «dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

36.142

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 34 aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono escluse sanzioni sulla prima rata di acconto per differenze determinate dall'applicazione del presente decreto».

36.4000

IL GOVERNO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«34-*bis*. In deroga all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.».

36.143

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis.* A partire dall'anno 2007, è istituita una tassa di concessione governativa annuale sull'attività di notaio, pari a 50.000 euro».

36.144

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis.* Le società cooperative sono tassate sull'intero utile prodotto con una aliquota Ires agevolata del 25 per cento. La norma si applica dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge. L'acconto delle imposte 2006 deve essere calcolato con conguaglio sul secondo acconto d'imposta, tenendo conto della nuova aliquota e della nuova base imponibile».

36.145 (*già* 34.07)

MORGANDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cui ai numeri 62), 64)».

Conseguentemente, dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 139 milioni di euro annui».

36.6000/1

RIPAMONTI, DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 36.6000, al comma 1 sopprimere le parole: «in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere».

36.6000/2

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento n. 36.6000, al comma 1 sopprimere le parole da: «ovvero in caso di reiterate» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «l'accertamento del ripristino» *fino a:* «successive modificazioni ed integrazioni».

36.6000/3

ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Allemendamento n. 36.6000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* In relazione ai nuovi compiti assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di garantire le necessarie dotazioni finanziarie alle citate strutture ispettive, riferite alle indennità di diaria e trasferta, i dipendenti degli ispettorati del lavoro sono esclusi dall'applicazione dei commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

36.6000/4

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento n. 36.6000, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

36.6000/5

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento n. 36.6000, sopprimere il comma 6.

36.6000/6

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento n. 36.6000, sopprimere il comma 8.

36.6000 (Testo 2)
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 36,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-*bis* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"10-*bis*. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.".

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione

amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.".

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione" aggiungere lo seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,".

10. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

11. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

36.6000
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 36,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano

presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-*bis* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"10-*bis*. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.".

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.".

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, dopo le parole: 'Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione' aggiungere lo seguenti: 'previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,'".

10. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

11. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

Art. 37.

37.1

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 1.

37.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «professioni» *inserire il segno d'interpunzione:* «,».

37.3

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

37.4

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere i commi 2 e 3.

37.5

CICCANTI

Sopprimere il comma 2.

37.6

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 2.

37.7

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 2.

37.8

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

37.9

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 2 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* ai commi 2 e 3 sono soppresse le seguenti parole: "anche per effetto di opzione"».

Conseguentemente vengono modificate le lettere b) *e* c).

37.10

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 2 la lettera a) è modificata come segue:

«*a)* il comma 3 è abrogato».

Conseguentemente vengono modificate le lettere b) *e* c).

37.11

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al».

37.12

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

37.13
RIPAMONTI

Sopprimere i commi 4, 5, 6, e 7.

37.14
IL RELATORE

Al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «comunicati» *con la seguente:* «comunicate»; *alla lettera* b)*, sostituire la parola:* «aggiunte» *con la seguente:* «inserite».

37.15
EUFEMI

Al comma 4 lettera a), sostituire le parole: «1.500 euro» *con le seguenti:* «12.000 euro».

37.16
EUFEMI

All'art. 37, comma 4, lettera b)*, dopo le parole:* «connesse alla riscossione mediante ruolo» *aggiungere le seguenti:* «, nonché dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a), b), c)* ed *e)* del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, emanato ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione».

37.17
D'AMICO

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a), b), c)* ed *e)* del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, emanato ai sensi dell'articolo 20,

comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le fmalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione».

37.18

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 4».

37.19

EUFEMI

Al comma 5 sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2001, ancorché cessati,» *con le seguenti:* «1º gennaio 2006».

37.19a

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2001» *con le seguenti:* «dal 1º gennaio 2005».

37.20

D'AMICO

Al comma 5, sopprimere le parole: «ancorché cessati».

37.21

D'AMICO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al comma 6 dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 le parole: "mediante versamento in conto corrente postale" sono abrogate».

37.22

EUFEMI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 le parole: "mediante versamento in conto corrente postale" sono soppresse».

37.23

IL RELATORE

Al comma 6, alla lettera a), punto 1., sostituire la parola: «aggiungere» *con le seguenti:* «sono inserite le seguenti» *e al punto 2., dopo le parole:* «n. 600, e» *inserire le seguenti:* «dell'articolo»; *alla lettera* b), *alinea, sostituire la parola:* «aggiunto» *con la seguente:* «inserito».

37.24

FLUTTERO, CURTO

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le informazioni acquisite dall'Anagrafe tributaria devono essere assoggettate alla massima riservatezza, in linea con quanto previsto dalla legge sulla Privacy».

37.25

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire la parola: «aggiunta» *con la seguente:* «inserita».

37.26

RIPAMONTI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'undicesimo comma sono inseriti i seguenti:

"Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, mediante la consultazione telematica dei soli dati che devono essere conosciuti, oppure mediante la loro acquisizione selettiva per via telematica o informatica presso i luoghi dove devono essere resi disponibili. Si provvede alla preventiva trasmissione generalizzata o alla duplicazione indistinta di tutti i dati rientranti nelle categorie indicate nei precedenti commi nei soli casi in cui tali altre modalità di comunicazione siano indispensabili in rapporto alle specifiche finalità perseguite.

7-*ter*. In attuazione dei princìpi di cui al precedente comma le modalità di acquisizione dei dati già comunicati all'anagrafe tributaria sono aggiornate entro il 30 settembre 2007".».

37.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 8 e 9.

37.28

FORMISANO

Sopprimere i commi 8 e 9.

37.29

CICCANTI

Sopprimere i commi 8 e 9.

37.30

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 8 e 9.

37.31

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi 8 e 9.

37.32

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 8.

37.33

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 8.

37.34

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere il comma 8.

37.35

BALDASSARRI

Sopprimere il comma 8.

37.36

IL RELATORE

Al comma 8, alinea, dopo le parole: «8-*bis* del» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al».

37.37

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 8, lettera a)*, le parole:* «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

37.38

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 8, lettera a)*, le parole:* «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

37.39

EUFEMI

Al comma 8, lettera a)*, le parole:* «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

37.40

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 8, lettera a)*, sostituire le parole:* «60 giorni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

37.41

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 8, lettera a)*, sostituire le parole:* «60 giorni» *con le seguenti:* «due mesi».

37.42

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera a)*, dopo le parole:* «l'elenco dei soggetti» *sono aggiunte le seguenti:* «titolari di partita Iva»*;*

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

37.43

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera a)*, dopo le parole:* «l'elenco dei soggetti» *sono aggiunte le seguenti:* «titolari di partita Iva»*;*

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

37.44

EUFEMI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera a)*, dopo le parole:* «l'elenco dei soggetti» *sono aggiunte le seguenti:* «titolari di partita Iva»*;*

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

37.45

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 8, lettera a)*, alinea 4*-bis*, dopo le parole:* «il contribuente» *inserire le seguenti*: «avente un volume d'affari superiore a 50.000 euro».

37.46

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 8, lettera a)*, dopo le parole:* «il contribuente» *aggiungere le seguenti:* «con volume d'affari superiore a 20.000 euro».

37.47

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 8, lettera a)*, dopo le parole:* «il contribuente» *aggiungere le seguenti:* «con volume d'affari superiore a 20.000 euro».

37.48

EUFEMI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «il contribuente» *aggiungere le seguenti:* «con volume d'affari superiore a 20.000 euro».

37.49

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 8 lettera a), alinea 4-bis*, dopo le parole:* «sono state emesse fatture» *inserire le seguenti:* «per un importo complessivo superiore a 5.000 euro» *e dopo le parole:* «sono effettuati acquisti» *inserire le seguenti:* «per un importo complessivo superiore a 5.000 euro».

37.50

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 8 lettera a), alinea 4-bis*, secondo periodo, sostituire le parole:* «codice fiscale» *con le seguenti:* «partita IVA».

37.51

MORGANDO

Al comma 8, lett. a), dopo il comma 4-bis, *aggiungere il seguente:*

«4-*ter.* Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605».

37.52

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis) le disposizioni della lettera *a)* non si applicano alle imprese che fruiscono della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».

37.53

EUFEMI

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis) la disposizione di cui alla precedente lettera *a)* non si applica alle imprese che hanno esercitato il diritto alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».

37.54

D'AMICO

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis) la disposizione di cui alla lettera *a)* non si applica alle imprese che hanno esercitato il diritto alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».

37.55

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 9.

37.56

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

37.57

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

37.58

EUFEMI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

37.59

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

37.60

FRUSCIO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

37.61

IL RELATORE

Al comma 10, all'alinea, dopo la parola: «Al» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al»; *alla lettera* c)*, punto 2, sostituire le parole:* «d'affari» *con le seguenti:* «di affari»; *alla lettera* f)*, prima delle parole:* «per il tramite», *sopprimere il segno d'interpunzione:* «,»; *alla lettera g).*

37.62

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

37.63

LEGNINI

Al comma 10, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 2:

1. al comma 1 le parole: "tra il 10 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre";

2. al comma 2 le parole: "«di cui all'articolo 3": sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta"; inoltre sono abrogate le lettere *a)* e *b)*».

37.64

LEGNINI

Al comma 10, lettera b)*, sopprimere il numero 1, e sopprimere il comma 12.*

37.65

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Femando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Al comma 10, lettera b) *sostituire il punto 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 le parole: "tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre"».

37.66

EUFEMI

Al comma 10, lettera b) *sostituire il punto 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 le parole: "tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre"».

37.67

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Al comma 10, lettera b) *sostituire il punto 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 le parole: "tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre"».

37.68

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 10, lettera b)*, le parole:* «31 luglio» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre».

Al comma 10, lettera b)*, alinea 2, le parole:* «settimo mese» *sono sostituite dalle seguenti:* «nono mese».

37.69

EUFEMI

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b)*, punto 1), le parole:* «ovvero in via telematica entro il 31 luglio»*, sono sostituite dalle seguenti:* «ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

b) alla lettera b)*, punto 2), le parole:* «settimo mese» *sono sostituite dalle seguenti:* «nono mese»;

c) alla lettera d)*, le parole:* «31 marzo»*, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre»;

d) alla lettera e)*, punto 2), le parole:* «del settimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «del nono»;

e) la lettera f) *è sostituita dalla seguente:*

«*f)* all'articolo 5-*bis* le parole: ", entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ", entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica"».

37.70

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b)*, punto 1), le parole:* «ovvero in via telematica entro il 31 luglio»*, sono sostituite dalle seguenti:* «ovvero in via telematica entro il 30 settembre»*;*

b) alla lettera b)*, punto 2), le parole:* «settimo mese» *sono sostituite dalle seguenti:* «nono mese»*;*

c) alla lettera d)*, le parole:* «31 marzo»*, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre»*;*

d) alla lettera e)*, punto 2), le parole:* «del settimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «del nono»;

e) la lettera f) *è sostituita dalla seguente:*

«*f)* all'articolo 5-*bis* le parole: ", entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ", entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica"».

37.71

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b)*, punto 1), le parole:* «ovvero in via telematica entro il 31 luglio»*, sono sostituite dalle seguenti:* «ovvero in via telematica entro il 30 settembre»*;*

b) alla lettera b)*, punto 2), le parole:* «settimo mese» *sono sostituite dalle seguenti:* «nono mese»*;*

c) alla lettera d)*, le parole:* «31 marzo»*, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre»*;*

d) alla lettera e)*, punto 2), le parole:* «del settimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «del nono»;

e) la lettera f) *è sostituita dalla seguente:*

«*f)* all'articolo 5-*bis* le parole: ", entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ", entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica"».

37.72

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 10, lettera c)*, l'alinea 2 è soppressa.*

37.73

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 10, la lettera d) *è soppressa.*

37.74

LEGNINI

Al comma 10, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* all'articolo 4:

1. al comma 4-*bis*, le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre;"».

37.75

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 10, lettera d)*, numeri 1 e 2, sostituire le parole:* «31 marzo» *con le seguenti:* «31 maggio».

37.76

CICCANTI

Al comma 10, lettera d)*, numeri 1 e 2, le parole:* «entro il 31 marzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 30 giugno».

37.77

BARBOLINI

Al comma 10, lettera d)*, sostituire le parole:* «entro il 31 marzo» *con le seguenti:* «entro il 30 giugno».

37.78

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 10, lettera d)*, alinea 1, le parole:* «31 marzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno».

37.79

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 10, lettera d)*, alinea 2, le parole:* «31 marzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno».

37.80

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 10, sopprimere il punto 3 della lettera d).

37.81

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Il comma 11 è soppresso.

37.82

IL RELATORE

Al comma 11, dopo le parole: «comma 1, del» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al».

37.83

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12.* Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno";

c) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 settembre";

d) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, sostituire le parole: "entro il 20 ottobre" con le seguenti: "entro il 20 settembre"».

37.84

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12.* Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno";

c) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

d) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, sostituire le parole: "entro il 20 ottobre" con le seguenti: "entro il 30 settembre"».

37.85

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12.* Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno";

c) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

d) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, sostituire le parole: "entro il 20 ottobre" con le seguenti: "entro il 30 settembre"».

37.86

EUFEMI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12.* Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno";

c) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

d) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, sostituire le parole: "entro il 20 ottobre" con le seguenti: "entro il 30 settembre"».

37.87

EUFEMI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12.* Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno";

c) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 settembre";

d) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, sostituire le parole: "entro il 20 ottobre" con le seguenti: "entro il 20 settembre"».

37.88

LEGNINI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre."».

37.89

IL RELATORE

Al comma 12, alinea, dopo la parola: «Al» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al».

37.90

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 12 sopprimere la lettera a) e, alle lettere b) e c) sostituire le parole: «entro il 31 luglio» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre».

37.91

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Il comma 13 è soppresso.

37.92

BARBOLINI

Sostituire il comma 13 con il seguente: «13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "30 giugno" e "dal 1º al 20 dicembre" sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "16 giugno" e "dal 15 al 30 novembre."».

37.93

IL RELATORE

Al comma 13, dopo le parole: «30 giugno» *inserire le seguenti:* «, ovunque ricorrano,».

37.94

BARBOLINI

Al comma 13, sostituire le parole: «16 dicembre» *con le seguenti:* «30 novembre».

37.95

LEGNINI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1º gennaio 2008.»

37.96

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-*bis*. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 6, dopo le parole "commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché";

2. al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 "sono sostituite dalle seguenti: "o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

3. il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.";

4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-*bis* I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*."

14-*ter*. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

"In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da € 258,00 a € 2.065,00 ridotta a € 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi".».

37.97

EUFEMI

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-*bis*. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 6, dopo le parole "commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché";

2. al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 "sono sostituite dalle seguenti: "o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

3. il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.";

4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-*bis* I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*."

14-*ter*. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

"In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da € 258,00 a € 2.065,00 ridotta a € 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi".».

37.98

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-*bis*. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 6, dopo le parole "commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché";

2. al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 "sono sostituite dalle seguenti: "o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

3. il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.";

4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-*bis* I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della tra-

smissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*."

14-*ter*. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

"In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da € 258,00 a € 2.065,00 ridotta a € 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi".».

37.99

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-*bis.* Ai fini di razionalizzare le operazioni di controllo e di accertamento, i documenti relativi al modello unico devono essere richiesti ai contribuenti entro dodici mesi dall'invio telematico della dichiarazione».

37.100

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 15, capoverso 1, sopprimere la seguente parola: «agricole».

37.102

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 15, capoverso «Art. 32-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «7000 euro» *con le parole:* «15.000 euro».

37.103

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 15 l'importo: «7.000 euro» *è sostituito da:* «15.000 euro».

37.104

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 15, capoverso «Art. 32-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «7000 euro» *con le parole:* «10.000 euro».

37.105

EUFEMI

Al comma 15, sostituire le parole: «7.000 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro».

37.101

SCHIFANI, SCARPA BONAZZA BUORA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

*Al comma 15, capoverso 32-*bis*, comma 1, dopo le parole:* «7.000 euro» *sono aggiunte le seguenti:* «a 20.000 euro nel caso di attività agricole».

37.106

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:

«*a)* le parole: "sono esonerati" sono sostituite dalle seguenti: "possono optare per l'esonero";

b) le parole: "I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione

resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata" sono sostituite dalle seguenti:

"L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata".».

37.107

EUFEMI

Al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:

«*a)* le parole: "sono esonerati" sono sostituite dalle seguenti: "possono optare per l'esonero";

b) le parole: "I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata." sono sostituite dalle seguenti: "L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata"».

37.108

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

b) le parole: «l soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la con-

creta applicazione della scelta operata.» sono sostituite dalle seguenti: «L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».

37.109

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 15, all'articolo 32-bis, *comma 3, sostituire le parole:* «di determinazione dell'imposta» *con le parole:* «di determinazione o di detrazione dell'imposta».

37.110

BOSONE, ROSSI Paolo, RUBINATO, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 15, capoverso «*Art. 32-*bis», comma 3, dopo le parole:* «determinazione dell'imposta,» *sono inserite le seguenti:* «compresi i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

37.111

IL RELATORE

*Al comma 15, capoverso «*Art. 32-*bis», al comma 3, sostituire le parole:* «dell'imposta,» *con le seguenti:* «dell'imposta e» *e al comma 4, dopo le parole:* «articolo 10, n. 8)»*, inserire le seguenti:* «, del presente decreto» *e dopo la parola:* «convertito» *inserire le seguenti:* «, con modificazioni,».

37.112

LUSI

Al comma 15, punto 3), sono soppresse le parole: «i soggetti non residenti».

37.113

LUSI

Al comma 15, punto 8), la data: «27 dicembre 2006» *è sostituita dalla seguente:* «27 dicembre 2007».

37.114

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

37.115

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

37.116

LEGNINI

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

37.1000/1

CICCANTI

All'emendamento 37.1000, sopprimere la lettera b).

37.1000/2

POLLEDRI

All'emendamento 37.1000, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 18, capoverso 15-*ter*, sopprimere la lettera *b)*.

37.1000/3

POLLEDRI

All'emendamento 37.1000, alla lettera d) *sostituire le parole:* «dal 1º novembre 2006» *con le seguenti:* «dal 1º gennaio 2007».

37.1000/4

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.1000, alla lettera d) *sostituire le parole:* «dal 1º novembre 2006» *con le seguenti:* «dal 1º gennaio 2007».

37.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 18, capoverso 15-bis*, sostituire le parole:* «è subordinato alla» *con le seguenti:* «determina la»*; nel medesimo capoverso 15*-bis*, sostituire le parole:* «nonché all'eventuale preventiva»*, con le seguenti:* «nonché l'eventuale»*;*

b) al comma 18, capoverso 15-ter*, lettera* b)*, sostituire le parole:* «è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria»*, con le seguenti:* «determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro»;

c) al comma 18, capoverso 15-ter*, sopprimere la lettera* c)*;*

d) al comma 19, sostituire le parole: «dal 1º settembre 2006»*, con le seguenti:* «dal 1º novembre 2006.».

37.117

IL RELATORE

Al comma 18, capoverso 15-bis*, sostituire la parola:* «subordinato» *con la seguente:* «subordinata».

37.118
EUFEMI

Al comma 18 la lettera b) è soppressa.

37.119
POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 18 la lettera b) è soppressa.

37.120
BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 18 la lettera b) *è soppressa.*

37.121
MORGANDO

Al comma 21, sostituire le parole: «di cui alla lettera *f)*, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» *con le seguenti:* «presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

37.122
IL RELATORE

Al comma 21, sostituire le parole: «lettera *f)*,» *con le seguenti:* «lettera *f)* del primo comma».

37.2000/1
THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.2000, sostituire le parole: «31 marzo 2007» *con le seguenti:* «1º ottobre 2007».

37.2000/2

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.2000, sostituire le parole: «31 marzo 2007» *con le seguenti:* «1° gennaio 2008».

37.2000 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.».

37.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.».

37.123

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1996, n. 564 così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1998, n. 278.

37.124

IL RELATORE

Al comma 22, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 21».

37.125

MORGANDO

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis.* Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data a partire dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione».

37.126

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente sopprimere i commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1996, n. 564 così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1998, n. 278.

37.127

ROSSI Fernando, PALERMI, TIBALDI

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis.* Al comma 3 dell'articolo 37-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

23-*ter*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004».

37.128

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 24, 25 e 26.

37.129

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1996, n. 564 così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1998, n. 278.

37.130

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 27 e 28.

37.131

IL RELATORE

Al comma 27, all'alinea, dopo le parole: «articolo 60» *sopprimere il segno d'interpunzione:* «,»; *alla lettera a), sostituire la parola:* «aggiunta»

con la seguente: «inserita»; *alla lettera b), sostituire la parola:* «aggiunte» *con la seguente:* «inserite».

37.132

IL RELATORE

Al comma 28, alle lettere a) e b), sostituire la parola: «plico» *con la seguente:* «quale».

37.133

IL RELATORE

Al comma 30, sostituire le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 29».

37.134

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 32.

37.135

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i comma 32.

37.136

RIPAMONTI

Sopprimere i comma 32.

37.137

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

AI comma 32 sopprimere la lettera a).

37.138

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 32 sostituire la lettera a):

«*a)* al numero 4) aggiungere in fine le seguenti parole: "il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento non può essere inferiore a 60 giorni, con possibilità di proroga su richiesta del contribuente"».

37.139

IL RELATORE

Al comma 32, lettera a), sostituire la parola: «aggiunte» *con la seguente:* «inserite».

37.140

BALDASSARRI

Sopprimere i commi 33, 34, 35, 36 e 37.

37.141

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 33, 34, 35, 36 e 37.

37.142

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 33.

37.143

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

37.144

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» *sono inserite le seguenti:* «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»*;*

b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

37.145

EUFEMI

Al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» *sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;*

b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

37.146

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» *sono inserite le seguenti:* «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente.».

37.147

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 33:

dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» *inserire le seguenti:* «obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria»*;*

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo decorre dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione telematica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

37.148

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 33, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» *inserire le seguenti:* «obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

37.149

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 33, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» *inserire le seguenti:* «con un volume d'affari maggiore a 300.000 euro annui».

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

37.150

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 33, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» *sono inserite le seguenti:* «in contabilità ordinaria, anche per opzione».

37.151

GARRAFFA, TECCE

Al comma 33, le parole: «trasmettono» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono trasmettere».

37.152

THALER AUSSEHOFER, PERRIN

Al comma 33, sostituire la parola: «trasmettono» *con le seguenti:* «possono trasmettere».

37.153

EUFEMI

Al comma 33, dopo le parole: «trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate» *sono inserite le seguenti:* «direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998».

37.154

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 33, dopo le parole: «trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate» *sono inserite le seguenti:* «direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998».

37.155

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 33, dopo le parole: «trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate» *sono inserite le seguenti:* «direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998».

37.156

CICCANTI, FORTE

Al comma 33 è in fine aggiunto il seguente periodo: «Gli organizzatori degli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e le imprese che effettuano le prestazioni di servizi indicate nella tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed all'IVA e per le operazioni ad esse accessorie mediante rilascio di titoli di ingresso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2002, n. 69. Per le operazioni non accessorie i relativi corrispettivi sono comunicati ai sensi del presente comma».

37.157

EUFEMI

Al comma 34, dopo le parole: «modalità tecniche» *sono aggiunte le seguenti:* «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

37.158

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 34, dopo le parole: «modalità tecniche» *sono aggiunte le seguenti:* «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

37.160

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 34, dopo le parole: «modalità tecniche» *sono aggiunte le seguenti:* «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

37.161

IL RELATORE

Al comma 34, primo periodo, sostituire le parole: «e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005» con le seguenti: «e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» *e le parole:* «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 33».

37.162

EUFEMI

Il comma 35 è sostituito dal seguente:

«*35.* Con il provvedimento di cui al comma 34, il termine di cui al comma 37 può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere. Il medesimo provvedimento consente che la trasmissione telematica possa essere effettuata dal contribuente, singolarmente o tramite sistemi di concentrazione, con apparecchi misuratori fiscali opportunamente adattati, ovvero per il tramite di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In entrambi i casi, la trasmissione deve contenere il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale che ha originato i dati».

37.162a/1

EUFEMI

All'emendamento 37.162a, dopo le parole: «misuratori» *aggiungere la seguente:* «fiscali» *e dopo le parole:* «legge 26 gennaio 1983, n. 18» *aggiungere le seguenti:* «e successive modificazioni e integrazioni».

37.162a

IL RELATORE

Il comma 35, è sostituito dal seguente:

«35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal precedente comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100,00 euro, utilizzabile im compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendente dal numero dai misuratori adattati».

Al comma 37 è aggiunto infine il seguente periodo: «La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti».

37.163

GARRAFFA, TECCE

Al comma 35, le parole: «È soppresso l'obbligo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, l'obbligo è soppresso».

37.164

IL RELATORE

Al comma 35, dopo le parole: «e al» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al».

37.165

IL RELATORE

Al comma 36, dopo le parole: «registrazione e» *inserire la seguente:* «di» *e sostituire le parole:* «dal presente articolo» *con le seguenti:* «dai commi 33 e 34».

37.166

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 37, sostituire la parola: «2006» *con la seguente:* «2008».

37.167

IL RELATORE

Al comma 38, alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

37.168

SCHIFANI, SCARPA BONAZZA BUORA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 38 dopo le parole: «seguenti modificazioni» *sono aggiunte le seguenti:* «*a)*: dopo le parole: "esclusi quelli acquisiti per successione" aggiungere: "nonché quelli relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99".».

Conseguentemente la preesistente lettera a) diventa lettera b) e la lettera b) diventa lettera c).

37.169

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 38, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

37.170

IL RELATORE

Al comma 39, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al» *e dopo le parole:* «lettera b)» *inserire le seguenti:* «del comma 1».

37.171

RUBINATO

Al comma 39 aggiungere il seguente periodo: «La modifica prevista nel presente comma si applica alle donazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

37.172

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 39 aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

37.173

IL RELATORE

Al comma 40, lettera a), dopo le parole: «e 20 del» *inserire le seguenti:* «testo unico di cui al».

37.174

IL RELATORE

Al comma 41, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

37.175

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 43 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il terzo periodo del comma 1 è soppresso».

37.176

CICCANTI, POLI, FORTE

Il comma 43 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1986, n. 917 il terzo periodo del comma 1 è soppresso».

37.177

IL RELATORE

Al comma 43, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

37.178

IL RELATORE

Al comma 44, primo periodo, dopo le parole: «e 16» *sopprimere il segno d'interpunzione:* «,».

37.179

IL RELATORE

Al comma 45, alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

37.180

FLUTTERO, CURTO

Al comma 45, la lettera b) *è soppressa.*

37.181

IL RELATORE

Al comma 46, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «comma precedente» *con le seguenti:* «comma 45».

37.182

IL RELATORE

Al comma 47, alinea, sostituire le parole: «approvato con» *con le seguenti:* «di cui al».

37.183

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 49.

37.184

CICCANTI, POLI, FORTE

Il comma 49 dell'articolo 37 è soppresso.

37.185

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere il comma 49.

37.186

BALDASSARRI

Sopprimere il comma 49.

37.187

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «A partire dal 1º ottobre 2006,» *sono soppresse; dopo le parole:* «titolari di partita IVA» *sono aggiunte le seguenti:* «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; *in fine è aggiunto il seguente paragrafo:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1º gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

37.188

EUFEMI

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole. «A partire dal 1º ottobre 2006,» *sono soppresse; dopo le parole:* «titolari di partita IVA» *sono aggiunte le seguenti:* «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; *in fine è aggiunto il seguente paragrafo:* «Con decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1º gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

37.189

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «A partire dal 1º ottobre 2006,» *sono soppresse; dopo le parole:* «titolari di partita IVA» *sono aggiunte le seguenti:* «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; *in fine è aggiunto il seguente paragrafo:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1º gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

37.190

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «A partire dal 1º ottobre 2006,» *sono soppresse; dopo le parole:* «titolari di partita IVA» *sono aggiunte le seguenti:* «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; *in fine è aggiunto il seguente paragrafo:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1º gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

37.191

BENVENUTO

Dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:

«49-*bis*. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

49-*ter*. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle Entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli Enti interessati».

37.192

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Il comma 50 come è modificato segue:

«Gli interessi previsti per il rimborso non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, se riguardano rimborsi effettuati entro il termine per l'accertamento dell'imposta».

37.193

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Il comma 51 è soppresso.

37.194

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 51.

37.195

IL RELATORE

Al comma 51, sostituire le parole: «da 518» *con le seguenti:* «a 518».

37.3000/1

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.3000, sostituire da: «metà dei componenti sono scelti tra i» *con le seguenti:* «2/3 dei componenti sono scelti tra esperti della meteria anche estranei all'amministrazione,».

37.3000/2

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.3000, sostituire le parole da: «Metà dei componenti» *fino a:* «dipendenti di pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «Metà dei componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione, professori universitari».

37.3000

IL GOVERNO

*Al comma 52, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «*Al citato articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: "Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia". In sede di prima applicazione della disposizione di cui al presente comma i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica al momento di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. Fino alla emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere conferiti per una durata anche inferiore a tre anni. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai corrispondenti incarichi presso le predette Agenzie».

37.196

MOLINARI, RUBINATO

Al comma 53, dopo le parole: «dall'anno» *sono inserite le seguenti:* «d'imposta».

37.197

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 53, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni. Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

37.197a/1

POLLEDRI, Paolo FRANCO, DIVINA

All'emendamento 37.197 sostituire le parole: «provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio» *con le seguenti:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

37.197a

IL RELATORE

Al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

37.198

VITALI, ENRIQUES

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-*bis*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni.

Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446».

37.199

MORGANDO

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

«53-*bis*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni.

Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59 comma 1 lettera *l)* n. 1, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446».

37.200

RUBINATO

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-*bis*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni.

Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo, di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59 comma 1 lettera *l)* n. 1, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446».

37.201

MOLINARI, RUBINATO

Dopo il comma 53 è inserito il seguente:

«53-*bis*. In ogni caso la decorrenza prevista dal comma 53 è subordinata all'effettiva realizzazione di quanto previsto dal comma 54».

37.202

RUBINATO, MOLINARI, BOSONE, PETERLINI, TONINI

Sopprimere il comma 55.

37.203

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 55.

37.204

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 55, sostituire il primo periodo con il seguente: «I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del D.Lgs 241/97».

37.205

VITALI, ENRIQUES

Al comma 55 sostituire il primo periodo con il seguente: «I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del D.Lgs. 241/97».

37.206

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 55 sostituire le parole da: «L'imposta comunale sugli» *fino a:* «n. 241.» *con il seguente periodo:* «I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'lCI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

37.207

EUFEMI

Al comma 55, dopo le parole: «ai fini delle imposte sui redditi» *sono aggiunte le seguenti parole:* «, con esclusione delle dichiarazioni presentate mediante utilizzo del modello 730,».

37.207a/1

POLLEDRI, Paolo FRANCO, DIVINA

All'emendamento 37.207 dopo le parole: «e può essere versata» *aggiungere la seguente:* «improrogabilmente».

37.207a/2

MORGANDO, RUBINATO

All'emendamento 37.207a, al comma 55, in fine, aggiungere le seguenti parole: «che consentono il versamento diretto, integrale e tempestivo, dell'imposta al Comune di competenza».

37.207a

IL RELATORE

Al comma 55, le parole: «ed è versata» *sono sostituite dalle seguenti:* «e può essere versata».

37.208

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 55, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione ai comuni degli importi e dei nominativi dei soggetti dichiaranti».

37.209

RIPAMONTI

Dopo il comma 57, aggiungere, in fine, il seguente:

«57-*bis.* Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'art. 1, comma 1, lett. *B)*, legge 17 agosto 2005, n. 173, che esercitano l'attività in maniera abituale come individuata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge, che nell'anno solare precedente non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20.000 euro, l'imposta sul valore aggiunto è determinata forfetariamente sul 78 per cento del volume d'affari. Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 20.000 euro di volume d'affari».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 500.000 euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione pubblica.

37.210

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Dopo il comma 57 sono inseriti i seguenti:

«57-*bis.* All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.";

b) al comma 1, lettera *a)* il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 516 ad euro 5.165";

"d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.";

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo c dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.";

f) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582"».

37.211

TREU

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-*bis.* Fatte salve le altre disposizioni di legge in materia di navigazione, chiunque nell'ambito della Laguna di Venezia, violi i provvedimenti dell'autorità, in materia di circolazione acque, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. In caso di superamento dei limiti massimi di velocità si applica il fermo amministrativo dell'unità da 7 a 30 giorni. Sono, inoltre, confermati i provvedimenti del Commissario di Governo al traffico acqueo nella laguna di Venezia ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno 27 dicembre 2001, n. 3170».

37.212

RUBINATO

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-*bis.* Coloro che sono stati dichiarati falliti non possono esercitare l'attività di impresa fino al provvedimento di chiusura del fallimento. Le disposizioni delle leggi speciali che disciplinano l'esercizio di un'attività di impresa e richiedono all'imprenditore e al suo rappresentante l'assenza dello stato di fallito, salvo riabilitazione, si intendono abrogate».

37.213

EUFEMI

Dopo il comma 57 è aggiunto il seguente:

«57-*bis.* Le attività disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e dall'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono assoggettate all'assolvimento dell'obbligo della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni».

37.214

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 57 è aggiunto il seguente:

«57-*bis.* Le attività disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e dall'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono assoggettate all'assolvimento dell'obbligo della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni».

37.215

BENVENUTO

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "marine o vallive" sono sostituite dalle seguenti: "o marine"».

37.216

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, TURANO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-*bis.* All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza ai corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali, ed universitaria per un importo non superiore a 1.800 euro"».

37.217

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, TURANO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia

di addizionale comunale all'IRPEF, sono aggiunti i seguenti periodi: "Ai fini della determinazione, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'addizionale comunale all'IRPEF, si fa riferimento alle aliquote di compartecipazione riportate sul sito informatico, di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2002, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e delle relative istruzioni. L'Amministrazione finanziaria provvederà, in sede di liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero, senza l'applicazione di sanzioni, della maggiore imposta dovuta a seguito di variazioni delle aliquote di compartecipazione pubblicate successivamente al termine indicato nel comma precedente. Ai fini della predetta liquidazione automatizzata verranno applicate le aliquote pubblicate sul sito informatico, di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2002, al 31 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento"».

37.0.1

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, TURANO

*Dopo l'***articolo 37,** *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.";

b) al comma 1, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 516 ad euro 5.165";

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.";

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.";

f) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: «da euro 258 ad euro 2.582".

2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

37.0.2

VITALI, ENRIQUES

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;

c) all'articolo 10:

1) i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscos-

sione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali».

Art. 38.

38.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 1.

38.2

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «3 per cento», *con le seguenti:* «10 per cento».

38.3

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «3 per cento», *con le seguenti:* «5 per cento».

38.4

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29».

38.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «destinate al gioco» *inserire le seguenti:* «disciplinato dal regolamento».

38.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, alla lettera c)*, dopo le parole:* «n. 29,» *aggiungere le seguenti:* «nelle quali non possono essere esercitati giochi diversi da quello previsto dal medesimo decreto».

38.7

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 287, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» *con le seguenti:* «al comma 498»; *alla lettera* j)*, sostituire la lettera:* «j)» *con la seguente:* «l)» *e dopo le parole:* «disciplinate dal» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al»

38.8

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 2, capoverso 287, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* Il possesso di una concessione italiana da parte di un operatore straniero soddisfa di per sé i requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b-ter) Gli operatori stranieri già in possesso di una concessione italiana prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono autorizzati a operare;».

38.9

BARBOLINI

Al comma 2, capoverso 287, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* graduale attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui 3.500 entro il 30 giugno 2007 ed i restanti previa verifica, da parte dell'AAMS, della congruità dei punti vendita attivati;».

38.10

LUSI

Al comma 2, capoverso 287, lettera d)*, eliminare le parole successive al numero* «7.000».

38.11

BARBOLINI

Al comma 2, capoverso 287, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* Almeno il trenta per cento dei punti di vendita di cui alla precedente lettera *d)* dovrà avere come attività principale la commercializzazione dei prodotti gioco pubblici;».

38.12

BARBOLINI

Al comma 2, capoverso 287, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* localizzazione dei punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei Comuni ove questi non siano già presenti;».

38.13

LUSI

Al comma 2, capoverso 287, lettera h)*, dopo le parole:* «a tutti gli operatori» *aggiungere le seguenti:* «con una quota fino ad un massimo

del 30 per cento riservata ai titolari di concessione di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,».

38.14

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 2, capoverso 287, lettera h)*, gli importi di:* «venticinquemila» *e* «settemilacinquecento» *sono sostituite rispettivamente da:* «cinquantamila» *e* «diciassettemilacinquecento».

38.15

LUSI

Al comma 2, capoverso 287, lettera h)*, dopo le parole:* «venticinquemila per ogni punto di vendita» *eliminare le restanti sino alla fine della lettera.*

38.16

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 2, capoverso 287, lettera i)*, dopo le parole:* «acquisizione della possibilità» *aggiungere le seguenti:* «sia per gli operatori italiani che per quelli stranieri».

38.17

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 2, capoverso 287, lettera i)*, sostituire la parola:* «duecentomila» *con la seguente:* «trecentomila».

38.18

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 2, capoverso 287, dopo la lettera i) *aggiungere la seguente:*

«*i-bis)* Il presente provvedimento abroga quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 535».

38.19

ROSSA

Al comma 2, capoverso 287, lettera j)*, dopo le parole:* «1º marzo 2006, n. 111,» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei seguenti principi:

1) quota di riserva sulle aggiudicazioni dei punti vendita principali nelle province in cui ha sede la concessione fino ad un massimo del 33 per cento del numero stabilito ai sensi della lettera *e)* del presente comma;

2) quota di riserva sulle aggiudicazioni dei punti vendita accessori nei Comuni sede della concessione fino ad un massimo del 33 per cento del numero stabilito ai sensi della lettera *e)* del presente comma;».

38.20

IL RELATORE

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: «il punto 3» *con le seguenti:* «il numero 3)»; *al capoverso 3), sostituire i numeri:* «i.», «ii.», «iii.», «iv.» *e* «v.» *rispettivamente con i seguenti:* «3.1)», «3.2)», «3.3)», «3.4)» *e* «3.5)».

38.21

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 3, capoverso 3), sostituire le parole: «3 per cento», *ove ricorrano, con:* «5 per cento»; *e gli importi:* «8», «6,8», «6», «2.5», «5.5», «2», «5», *rispettivamente con:* «10», «8.5», «8», «5», «7.5», «4.5», «7».

38.22

LUSI

Al comma 4, lettera d)*, dopo le porole:* «5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «destinato ai comuni ove non siano presenti locali dedicati all'accettazione di scommesse sulle corse dei cavalli».

38.23

LUSI

Al comma 4 lettera d), dopo le parole «dei prodotti di gioco pubblici» aggiungere le seguenti: «e con una quota del 30 per cento riservata ai titolari di concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169».

38.24

LUSI

Al comma 4, lettera e)*, sostituire la parola:* «provincia» *con le seguenti:* «comune e/o somma di comuni confinanti».

38.25

IL RELATORE

Al comma 4, lettera j)*, sostituire la lettera: «j)» con la seguente: «l)» e dopo le parole:* «scommesse ippiche» *inserire le seguenti:* «disciplinate dal regolamento».

38.26

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 5, capoverso 6, dopo le parole: «altri giochi autorizzati» *inserire le seguenti:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, del Ministro delle finanze,».

38.27

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 7.

Art. 39.

39.1

LEGNINI, VITALI

Al comma 1, capoverso «2-bis» sopprimere la parola: «esclusivamente».

39.2

RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso «2-bis» sopprimere la parola: «esclusivamente».

39.3 (testo 2)

BALDASSARRI, EUFEMI

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *sopprimere la parola:* «esclusivamente» *e sostituirla con la seguente:* «prevalentemente».

39.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «2-*bis*» *sopprimere la parola:* «esclusivamente».

39.4

TECCE

Al comma 1, capoverso: «2-*bis*» *dopo le parole:* «che non abbiano» *sopprimere la seguente:* «esclusivamente».

39.5

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, capoverso: «2-*bis*» *sopprimere la parola:* «esclusivamente».

39.6

ENRIQUES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che i fabbricati rurali, come definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esclusi dall'imposta comunale sugli immobili solo nel caso in cui siano appartenenti al medesimo soggetto possessore dei terreni previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed a questi funzionalmente asserviti».

39.0.1

LEGNINI

*Dopo l'***articolo 39,** *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. All'articolo 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-*ter*, è inserito il seguente:

"25-*quater)*. Le garanzie di cui al comma 18 devono ritenersi applicabili anche in favore del personale delle società concessionarie cedenti

trasferito alle società cessionarie del ramo d'azienda di cui al comma 24"».

39.0.2

LEGNINI

*Dopo l'***articolo 39,** *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. All'articolo 3, comma 24, lettera *b)*, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti, fino al 31 dicembre 2010, è effettuata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"».

39.0.3

VITALI, ENRIQUES

*Dopo l'***articolo 39,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. I Comuni ed i concessionari iscritti all'Albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, per la notifica degli atti di accertamento e di liquidazione, nonché degli atti della procedura esecutiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune o del concessionario che lo ha nominato».

39.0.4

VITALI, ENRIQUES

*Dopo l'***articolo 39,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato».

39.0.5

LEGNINI

*Dopo l'***articolo 39,** *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività ordinaria, l'avvio e il completamento degli interventi e dei progetti in cantiere degli Enti Parco Nazionali, le disposizioni di cui ai commi da 9 a 11, 23, 48, 58, 187, da 189 a 196 e 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le disposizioni di cui agli articoli 22, 27 e 29 del presente decreto legge, non si applicano ai medesimi enti».

39.0.6 (testo 2)/1 (testo 2)

IL GOVERNO, CICCANTI, BALDASSARRI, AZZOLLINI, ..., PIROVANO, NIEDDU, FERRARA, PALERMI, TECCE

All'emendamento 39.0.6 (testo 2), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle seguenti: "un euro"; e le parole: "lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285";

b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "e 4" sono abrogate;

2) dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno", sono aggiunte le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un

unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria"».

Conseguentemente al relativo onere pari a euro 2.582.285 annui, a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

39.0.6 (testo 2)/1

IL GOVERNO

All'emendamento 39.0.6 (testo 2), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle seguenti: "60 centesimi"; e le parole: "lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285";

b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "e 4" sono abrogate;

2) dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno", sono aggiunte le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria"».

39.0.6 (testo 2)

NIEDDU, CICCANTI, BALDASSARRI, AZZOLLINI, TECCE

*Dopo l'***articolo 39,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Specifiche disposizioni sono previste dal successivo comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione

Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere".;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per il rimborso previsto dal comma 1-*bis*, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";

c) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-*bis e 4"*.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione degli importi di cui al comma 5-*bis* dello stesso articolo 1,";

3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione ddel presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.6

NIEDDU

*Dopo l'***articolo 39,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Specifiche disposizioni sono previste dal successivo comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere".;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per il rimborso previsto dal comma 1-*bis*, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";

c) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-*bis e 4".*

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione degli importi di cui al comma 5-*bis* dello stesso articolo 1,";

3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione ddel presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 41.

41.1

DIVINA

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

41.2

TONINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

41.3

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

41.4

MANZIONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

41.0.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Dopo l'***articolo 41***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente, non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

0/741/22/5ª

CICCANTI, FORTE

La 5ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741

premesso che:

vi è la necessità di migliorare il processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas per porre le basi di una politica energetica più incisiva;

tale processo di liberalizzazione può avvenire solo attraverso la netta separazione proprietaria tra operatore che detiene infrastrutture e operatore che agisce a monte e a valle della filiera produttiva, eliminando così alla radice le possibili occasioni per uso strategico delle stesse infrastrutture da parte dell'operatore «globale» a danno dei concorrenti, ma anche dell'efficienza del sistema come tale;

si ritiene opportuno che la proprietà delle infrastrutture di trasporto di gas ed energia elettrica resti pubblica, in quanto gli investimenti per il potenziamento e la manutenzione della rete impongono decisioni che devono proiettarsi verso limiti temporali troppo estesi per essere conseguenti con scelte razionali e d'interesse generale da parte di operatori privati;

in Italia la rete elettrica è detenuta da TERNA SpA, la cui separazione da ENEL non si è ancora completata, nonostante il divieto di detenere partecipazioni in società che siano proprietarie di reti o che le gestiscano superiori al 20 per cento del capitale; mentre la rete gas nazionale è detenuta dalla SNAM Rete Gas e quella dei centri di stoccaggio del gas dalla STOGIT, controllate dall'ENI, che domina l'85 per cento della produzione nazionale del gas e controlla l'approvvigionamento all'estero,

impegna il Governo, a seguito degli obiettivi di liberalizzazione dei servizi energetici (pag. 116 del DPEF) perseguiti attraverso «la neutralità dell'accesso alle reti attuando le forme di separazione societaria, organizzativa e decisionale previste dalle direttive comunitarie e, ove necessario, anche con forme di separazione proprietaria e limiti alla partecipazione azionaria delle società proprietaria delle reti nazionali dì trasmissione di energia elettrica e di trasporto e stoccaggio di gas naturale», a promuovere azioni positive, anche attraverso idonei interventi legislativi, per i seguenti obiettivi:

1) trasferire la quota di capitale della società TERNA SpA, attualmente di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti Spa al Ministero dello Sviluppo economico, ovvero ad una società pubblica controllata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2) a trasferire la quota di capitale della società SNAM Rete Gas e della STOGIT, attualmente di proprietà dell'ENI, al Ministero dello Sviluppo economico, ovvero ad una società pubblica controllata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) provvedere attraverso il Ministero dello Sviluppo economico, ovvero altra società Pubblica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù delle quote societarie acquisite, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

0/741/25/5ª

RUBINATO, MORGANDO

La 5ª Commissone permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

in relazione all'articolo 37, comma 55, del presente decreto-legge,

impegna il Governo:

nel rispetto delle norme costituzionali che stabiliscono i princìpi di autonomia finanziaria e federalismo fiscale a favore degli enti locali, nonché della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ad assumere le necessarie iniziative che consentano, in convenzione e/o in collaborazione con i Comuni, in caso di utilizzo delle modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per il pagamento dell'ICI, il versamento diretto, integrale e tempestivo, dell'imposta al Comune di competenza, senza aggravi aggiuntivi per il contribuente e il Comune.

0/741/26/5ª

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GABANA

La 5ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all''evasione fiscale»,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità che, in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2007, siano praticabili gli interventi di seguito elencati:

a) alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 260.000 al netto dell'IVA, non si applica

la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

b) alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA ed euro 750.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 2 per cento;

d) alle fannacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 4 per cento;

e) al comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

0/741/28/5ª

LUSI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposidoni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che contengano misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, come di seguito meglio descritte:

1. sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1º gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle

medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 4 luglio 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 4 luglio 2006;

2. le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al punto 1 devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione;

3. ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario;

4. entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione degli stessi, conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

0/741/29/5ª

LUSI

Il Senato,

impegna il Governo:

a predisporre gli atti normativi necessari al fine di integrare l'articolo 36 della legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ad introdurre al comma 29, lettera *a)*, n. 2, la previsione che le spese indicate al predetto comma 5 sono integralmente deducibili a condizione che siano analiticamente addebitate nella fattura, indipendentemente dal soggetto che ha anticipato le spese medesime.

0/741/30/5ª

LUSI, EUFEMI, BOCCIA

Il Senato,

visto il dibattito svoltosi nella Commissione bilancio del Senato, sulla materia del riconoscimento della chiropratica proposta da senatori di diverse parti politiche,

impegna il Governo:

1) a riconoscere la professione chiropratica come una delle medicine alternative;

2) a riconoscere tutti coloro che sono in possesso di diplomi di laurea in chiropratica o titolo equivalente della durata almeno di quattro anni, rilasciato in Italia o in Paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta, i quali, conseguentemente, si avvarranno del titolo di dottore in chiropratica;

3) a riconoscere per il laureato in chiropratica l'esercizio delle proprie mansioni come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute;

4) inserire o convenzionare il chiropratico con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento;

5) ad assumere le iniziative legislative necessarie per l'attuazione del presente ordine del giorno;

6) a demandare al Ministro della salute l'emanazione del pedissequo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al predetto numero 5).

0/741/31/5ª

TECCE

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

invita il Governo:

a verificare, in relazione all'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, se non sia opportuno prevedere l'esenzione per quegli immobili in cui la natura e destinazione commerciale sia prevalente.

Tale verifica e monitoraggio va effettuato in tre mesi, anche al fine di evitare che eventuali contenziosi possano di fatto snaturare il significato stesso della norma e di riferirne alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato.

0/741/32/5ª
LEGNINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

impegna il Governo,

ad operare per garantire che, in relazione all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le garanzie di cui al comma 18 del suddetto articolo 3 debbano ritenersi applicabili anche in favore del personale delle società concessionarie cedenti trasferito alle società cessionarie del ramo d'azienda di cui al successivo comma 24.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 17 del giorno 22-7-2006

€ 9,28